

dossier

XIX Legislatura

11 giugno 2024

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

A.S. n. 1146



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 289



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it - [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 305

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 (<i>Finalità e ambito di applicazione</i>).....	7
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	8
Articolo 3 (<i>Principi generali</i>).....	10
Articolo 4 (<i>Principi in materia di informazione e di dati personali</i>).....	11
Articolo 5 (<i>Principi in materia di sviluppo economico</i>)	12
Articolo 6 (<i>Sicurezza e difesa nazionale</i>).....	14
Articolo 7 (<i>Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità</i>).....	16
Articolo 8 (<i>Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario</i>)	19
Articolo 9 (<i>Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale</i>).....	25
Articolo 10 (<i>Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro</i>)	29
Articolo 11 (<i>Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro</i>).....	32
Articolo 12 (<i>Disposizioni in materia di professioni intellettuali</i>)	34
Articolo 13 (<i>Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione</i>)	35
Articolo 14 (<i>Utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria</i>)	39
Articolo 15 (<i>Modifiche al codice di procedura civile</i>).....	41
Articolo 16 (<i>Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale</i>)	42
Articolo 17 (<i>Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale</i>).....	44
Articolo 18 (<i>Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale</i>).....	46
Articolo 19 (<i>Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>).....	48
Articolo 20 (<i>Misure di sostegno ai giovani e allo sport</i>)	52
Articolo 21 (<i>Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e calcolo quantistico</i>).....	59

Articolo 22, commi 1, 2 e 6 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale</i>)	64
Articolo 22, commi 3-5 (<i>Delega per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite</i>)	84
Articolo 23 (<i>Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale</i>)	86
Articolo 24 (<i>Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale</i>)	98
Articolo 25, comma 1 (<i>Norme penali</i>)	100
Articolo 25, commi da 2 a 4 (<i>Modifiche alla disciplina dei reati di aggraving, plagio e manipolazione del mercato</i>)	114
Articolo 26 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	119

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Finalità e ambito di applicazione)*

L' **articolo 1** enuncia finalità ed ambito di applicazione della disciplina prevista dal disegno di legge, con sottolineatura della dimensione antropocentrica dell' utilizzo dell' intelligenza artificiale e della vigilanza sui rischi economici e sociali nonché sull' impatto in ordine ai diritti fondamentali.

Il disegno di legge in esame, dunque, detta, all' inizio del proprio articolato, le disposizioni di natura finalistica che motivano l' adozione del provvedimento, partendo dalla consapevolezza della rivoluzione informatica che, dal secondo Novecento, ha assunto una incidenza sulla vita individuale e collettiva, tale da configurare una 'società digitale', in cui la diffusione del *personal computer*, l' avvento di *internet* e degli *smartphone*, hanno dilatato l' impiego di strumenti digitali nella quotidianità. In questo contesto, l' evoluzione tecnologica fa sì che le 'macchine' dispongano ormai di margini di auto-apprendimento, auto-organizzazione, auto-decisione. Ne segue che si pone all' etica, al diritto, al dibattito pubblico il tema della 'intelligenza artificiale' e di una sua regolazione. In tale direzione muove il regolamento dell' Unione europea sull' intelligenza artificiale, approvato in via definitiva nel maggio 2024.

E a livello nazionale si colloca il disegno di legge in esame, volto – specifica il suo **articolo 1** – a disporre norme generali – “principi” – relativamente ai **sistemi e modelli di intelligenza artificiale**, con riguardo alla loro ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione.

La disciplina che si viene a profilare persegue una duplice finalità.

Si mira da un lato a un utilizzo “corretto, trasparente e responsabile”, in una **dimensione antropocentrica**, di questa strumentazione tecnologica, onde coglierne le opportunità.

Si intende, dall' altro, “garantire” la **vigilanza** sui rischi economici e sociali e sull' impatto sui **diritti fondamentali**.

Le disposizioni così poste si interpretano e si applicano conformemente al diritto dell' Unione europea.

L' Unione europea ha approntato strumenti regolatori su più ambiti caratterizzati dalla digitalizzazione, quali la protezione dei dati personali, i diritti sui dati e contenuti digitali, la responsabilità dei fornitori di servizi digitali, la concorrenza dei mercati digitali, il commercio elettronico.

Con specifico riguardo all' intelligenza artificiale, un apposito [regolamento](#) è stato approvato dal Parlamento europeo (il 13 marzo 2024) e dal Consiglio (il 21 maggio 2024). Per la sua sintesi v. *infra* la scheda di lettura relativa all' articolo 22 del presente disegno di legge, il quale reca delega al Governo per l' adeguamento della normativa interna alle disposizioni appunto di quel regolamento.

Articolo 2 (Definizioni)

L'articolo 2 reca le definizioni dei vocaboli utilizzati all'interno del provvedimento, quali:

- “**sistemi di intelligenza artificiale**”;
- “**dato**”;
- “**modelli di intelligenza artificiale**”.

L'articolo 2 riporta le seguenti definizioni, riprese in parte dal **diritto dell'Unione europea**, che sono utilizzate nel provvedimento in esame.

In particolare, la **lettera a)** reca la definizione di **sistema di intelligenza artificiale**. Con tale termine si intende un **sistema automatizzato** progettato per funzionare con **livelli di autonomia variabili** e che può presentare **adattabilità** dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Come ricordato anche dalla Relazione illustrativa, tale definizione è identica a quella contenuta nell'**art. 3, par. 1, n. 1) dell'[AI Act](#)** (approvato dal Consiglio UE in via definitiva il 21 maggio 2024).

La **lettera b)** introduce la definizione di **dato**, considerato come qualsiasi **rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni** e qualsiasi **raccolta** di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva.

Tale definizione è presa dal regolamento (UE) 2022/868, cosiddetto *Data governance Act*.

Infine, la **lettera c)** riporta la definizione di **modelli di intelligenza artificiale**. Si tratta – secondo il dettato dell'articolo in commento – di modelli che **identificano strutture ricorrenti** attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.

Si segnala che questa definizione differisce da quella riportata dal citato art. 3, par. 1, al n. 63 dell'*AI Act*, la quale concerne, specificamente, un “modello di IA per finalità generali”; quest'ultimo è definito come un “modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'auto-supervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi

o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA che sono utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato”.

Si valuti l'opportunità di coordinare la definizione in sede nazionale con quella suddetta del regolamento europeo, poiché la difformità tra le definizioni potrebbe generare problemi di armonizzazione fra la normativa europea e nazionale.

Articolo 3 *(Principi generali)*

L'**articolo 3** definisce i principi generali della disciplina posta dal disegno di legge. Vi è ricompreso il preservamento dei diritti fondamentali, delle libertà, dello svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica.

La disciplina prevista dal disegno di legge ha quale ambito di applicazione – si è ricordato trattando dell'articolo 1 – la ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione, applicazione ed utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. L'**articolo 3** prescrive loro alcuni obblighi. Sono:

- ✓ il rispetto dei **diritti fondamentali** e delle **libertà** previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;
- ✓ il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità (**comma 1**);
- ✓ la correttezza, attendibilità, sicurezza, qualità, appropriatezza e trasparenza, secondo il principio di proporzionalità, dei dati e processi su cui si sviluppa l'intelligenza artificiale (**comma 2**);
- ✓ il rispetto dell'autonomia e del potere decisionale umani;
- ✓ la prevenzione del danno;
- ✓ la conoscibilità e spiegabilità (**comma 3**).

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve recare pregiudizio allo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica (**comma 4**). Il **comma 5** prescrive la cybersicurezza (protezione dagli attacchi informatici) lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale, sulla base del rischio e con specifici controlli di sicurezza, con riguardo tra l'altro ai tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.

Infine il **comma 6** dispone che l'accesso delle persone con disabilità avvenga su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio (in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 18 del 2009).

Articolo 4 *(Principi in materia di informazione e di dati personali)*

L'articolo 4 reca principi specifici, in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali.

Inoltre reca previsione relativa all'accesso dei minori alle tecnologie di intelligenza artificiale (differenziando a seconda abbiano o meno compiuto quattordici anni).

L'articolo 4 reca taluni specifici principi, per un duplice riguardo: l'informazione; i dati personali.

Per quanto concerne l'**informazione**, l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare:

- ✓ la libertà ed il pluralismo dei mezzi di comunicazione;
- ✓ la libertà di espressione;
- ✓ l'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione (**comma 1**).

Per quanto riguarda i **dati personali**, deve esserne garantito:

- ✓ il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali;
- ✓ la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza (**comma 2**).

Si estendono pertanto all'ambito dell'intelligenza artificiale i principi vigenti in materia di riservatezza dei dati personali.

Ancora, le informazioni e le comunicazioni connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, se relative al trattamento dei dati, debbono essere rese con linguaggio "chiaro e semplice", in modo da garantire all'utente la piena conoscibilità nonché la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali (**comma 3**).

Specifica disposizione detta il **comma 4** per l'accesso dei **minori** alle tecnologie di intelligenza artificiale.

Per i minori infra-quattordicenni, si prescrive il consenso di chi eserciti la responsabilità genitoriale.

Per i minori che abbiano compiuto quattordici anni, è prevista la facoltà di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni siano facilmente accessibili e comprensibili.

Siffatta disciplina 'ricalca' quella vigente circa il consenso del minore al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione (cfr. l'articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo n. 196 del 2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal decreto legislativo n. 101 del 2018).

Articolo 5 *(Principi in materia di sviluppo economico)*

L'**articolo 5** prevede che lo Stato e le altre autorità pubbliche **promuovano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA) per migliorare la produttività e la competitività** del sistema economico nazionale, favoriscano un mercato dell'IA innovativo, equo, aperto e concorrenziale, facilitino la **disponibilità di dati di alta qualità** per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, indirizzino le piattaforme di *e-procurement* delle pubbliche amministrazioni a scegliere fornitori di sistemi e modelli di IA che garantiscono una **localizzazione e elaborazione dei dati critici presso data center sul territorio nazionale** ed **elevati standard di trasparenza**.

L'**articolo 5** stabilisce una serie di linee strategiche che lo Stato e le altre autorità pubbliche sono tenute a porre in essere. In particolare, viene disposto che essi:

- a) **promuovano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale** come strumento per **migliorare** l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la **produttività** in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di **nuove attività economiche**, al fine di accrescere la **competitività** del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;
- b) **favoriscano la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale** e di ecosistemi innovativi;
- c) **facilitino la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità** per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione;
- d) **indirizzino le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, siano privilegiate quelle soluzioni che **garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale**, nonché modelli in grado di assicurare elevati standard in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per **amministrazioni pubbliche** si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le **aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo**, le **Regioni**, le **Province**, i **Comuni**, le **Comunità montane**, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario

nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 e il CONI.

Articolo 6 *(Sicurezza e difesa nazionale)*

L' **articolo 6** esclude dall'ambito applicativo della disciplina prevista dal presente disegno di legge, le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, condotte dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza, alla difesa nazionale.

Rimangono fermi peraltro alcuni loro obblighi, anche in materia di trattamento dei dati personali. Una più analitica disciplina di rango applicativo è demandata a successivi d.P.C.m.

L' **articolo 6 esclude dall'ambito applicativo** della disciplina posta dal disegno di legge le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, se condotte a fini di **sicurezza nazionale, di cybersicurezza, di difesa nazionale.**

Il **comma 1** specifica il novero di soggetto per i quali vale l'esclusione sopra ricordata.

Sono:

- ✓ il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI): vale a dire gli organismi oggetto rispettivamente degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto n. 104 del 2007, la quale disciplina il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (oltre che il segreto);
- ✓ l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita dal decreto-legge n. 82 del 2021. Di questo, l'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* forniscono una definizione di cybersicurezza ("l'insieme delle attività - fermi restando le attribuzioni di cui alla legge n. 124 del 2007 e gli obblighi derivanti da trattati internazionali - necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico") nonché di resilienza nazionale nello spazio cibernetico ("le attività volte a prevenire un pregiudizio per la sicurezza nazionale");
- ✓ le Forze armate, per scopi di difesa nazionale.

Beninteso, a fronte dell'esclusione dall'ambito applicativo della disciplina che si viene a porre, rimane fermo l'obbligo del rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione nonché dello svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica.

Per tali soggetti, specifica il **comma 2**, lo sviluppo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale è tenuto alla correttezza, attendibilità, sicurezza, qualità, appropriatezza e trasparenza dei dati e processi, secondo il principio di proporzionalità (come prescritto dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge).

Specifica disposizione ancora del comma 2 riguarda il **trattamento dei dati personali**.

Se l'intelligenza artificiale sia utilizzata dagli organismi del sistema di sicurezza nazionale, il trattamento dei dati personali deve uniformarsi a puntuali previsioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003), enumerate dal suo articolo 58, comma 1 (tra queste, figura il divieto (ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 51 del 2018, di decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti negativi nei confronti dell'interessato, salvo che siano autorizzate dal diritto dell'Unione europea o da specifiche disposizioni di legge; nonché le sanzioni previste per le violazioni).

Se l'intelligenza artificiale sia utilizzata dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, vale la disposizione sopra detta, nonché, in caso di elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'effettuazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e la consultazione preventiva del Garante (secondo dispongono gli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 51 del 2018, cui fa rinvio l'articolo 58, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, cui fa a sua volta rinvio l'articolo 13 del decreto-legge n. 82 del 2021, richiamato dalla disposizione in esame).

Infine il **comma 3** demanda a regolamento adottato con d.P.C.m (anche in deroga a quanto previsto dalla legge n. 400 del 1988) previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), la definizione delle modalità di svolgimento della attività connesse all'intelligenza artificiale, svolte dagli organismi sopra ricordati componenti il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, o delle attività loro funzionali, svolte da altri soggetti pubblici e privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale.

Per le attività svolte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è previsto analogo regolamento, adottato con d.P.C.m, su proposta del direttore generale dell'Agenzia (anche in deroga alla legge n. 400 del 1988 ed alle norme in materia di contratti pubblici), previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC).

Articolo 7

(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)

L'articolo 7 enuncia **alcuni principi** volti a regolare l'uso dei sistemi di **intelligenza artificiale in ambito sanitario**, con particolare riguardo al **miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità**.

L'articolo 7, nell'evidenziare il **contributo fornito dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale al potenziamento del sistema sanitario e alla prevenzione e cura delle malattie**, enuncia **alcuni limiti e principi** in quest'ambito.

Il **comma 1** prevede che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale debba avvenire nel **rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona**. Inoltre, lo stesso comma richiama tra i principi **la necessaria garanzia della protezione dei dati personali**, a cui fa riferimento più nel dettaglio l'articolo 8 del presente disegno di legge (v. *infra*).

Il **comma 2** pone il **divieto di condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie a criteri discriminatori**, tramite l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale.

Il **comma 3** assicura all'interessato **il diritto di informazione** in merito all'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e con riguardo ai vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie, nonché sulla logica decisionale utilizzata.

A tal proposito, si ricorda che il [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 2024](#), cd. "AI Act", approvato dal Consiglio UE in via definitiva il 21 maggio 2024, qualifica i sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito dell'assistenza sanitaria come "ad alto rischio", ponendo in capo ai soggetti fornitori maggior obblighi di informazione al fine di garantire la trasparenza nell'impiego di tali strumenti.

In specie, il regolamento europeo considera ad alto rischio un numero limitato di sistemi di intelligenza artificiale che possono potenzialmente avere ripercussioni negative sulla sicurezza delle persone o sui loro diritti fondamentali, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Prima di immettere un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio sul mercato dell'Unione europea, o di farlo entrare in servizio, i fornitori dovranno sottoporlo a una valutazione della conformità. Dovranno, quindi, dimostrare che il loro sistema è conforme ai requisiti obbligatori per un'IA affidabile (ad esempio: qualità dei dati, documentazione e tracciabilità, trasparenza, sorveglianza umana, accuratezza, cibersecurity e robustezza).

I sistemi di IA ad alto rischio dovranno essere tecnicamente robusti per garantire che la tecnologia sia adatta allo scopo e che i risultati falsi positivi/negativi non incidano in

modo sproporzionato sui gruppi protetti (ad esempio, per origine razziale o etnica, sesso, età, ecc.).

Dovranno, inoltre, essere addestrati e testati con set di dati sufficientemente rappresentativi per ridurre al minimo il rischio di integrare distorsioni inique nel modello e garantire che, se presenti, queste possano essere risolte mediante opportune misure di rilevazione, correzione e attenuazione. Dovranno anche essere tracciabili e verificabili, garantendo la conservazione dell'opportuna documentazione, compresi i dati utilizzati per addestrare l'algoritmo, fondamentali per le indagini *ex post*.

Si impone inoltre agli operatori che siano organismi di diritto pubblico o operatori privati che forniscono servizi pubblici, nonché agli operatori che forniscono sistemi ad alto rischio di effettuare una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali prima di mettere in uso i sistemi di intelligenza artificiale.

Con riguardo specifico all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità, il **comma 4**, nel completare i principi in materia di **disabilità** introdotti all'articolo 3, comma 6, promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale anche con il fine di realizzare il progetto di vita di cui **all'articolo 2, comma 2, lett. c) n. 1)** della [legge 22 dicembre 2021, n. 227](#)¹.

Più nel dettaglio, tale comma individua nei sistemi di intelligenza artificiale uno strumento diretto a contribuire all'accessibilità, all'autonomia, alla sicurezza e ai processi di inclusione sociale delle persone con disabilità, tenuto altresì conto della finalità di elaborare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Si intende, pertanto, prevedere forme di applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale tra i contenuti ricompresi nel progetto di vita.

Si ricorda che la **legge n. 227/2021**, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, adottata in attuazione della **riforma 1.1**, prevista dalla **Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" del PNRR**, ha il proprio fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società. In specie, l'**articolo 2** della **legge n. 227/2021**, individua **sette ambiti**, all'interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi. Tra questi figura, al comma 2, lett. c), n. 1), con riguardo alla **realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente**, la necessità di prevedere le modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale.

A tal proposito, si ricorda che in attuazione della citata legge, il [decreto legislativo del 3 maggio 2024, n. 62](#)² (per un approfondimento v. *dossier* su [A.G. n. 122](#)), definisce (articolo 18) il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, disponendo che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle relative competenze, debbano

¹ *Delega al Governo in materia di disabilità.*

² *Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.*

garantire l'effettività e l'omogeneità del progetto di vita, indipendentemente dall'età, dalle condizioni personali e sociali. Viene quindi previsto che la persona con disabilità:

- è titolare del progetto di vita e deve richiederne l'attivazione;
- concorre a determinare i contenuti del progetto di vita;
- esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte.

La persona con disabilità può richiedere l'elaborazione del progetto di vita all'esito della valutazione di base, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4 del medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento alle disposizioni che sanciscono il principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti.

L'art. 18 definisce, inoltre, gli obiettivi e il contenuto essenziale del progetto di vita, specificando che esso:

- è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;
- individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche all'eliminazione delle barriere e all'attivazione dei supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. La disposizione specifica, peraltro, che nel progetto di vita devono essere altresì comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza in base a quanto disposto per la figura del *caregiver* familiare definita ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Infine, si precisa che il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli.

Più in generale, il **comma 5** prevede che i sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito sanitario fungano da supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che deve sempre essere rimessa agli esercenti la professione medica.

Sinteticamente può qui ricordarsi che anche l'**AI Act** ha evidenziato l'importanza degli strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito della **sicurezza e della salute pubblica**, con particolare riguardo all'individuazione delle malattie, alla diagnosi, alla prevenzione, al controllo e al trattamento e miglioramento dei sistemi di assistenza sanitaria.

Infine, il **comma 6** stabilisce che i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati, nell'ottica di minimizzare il rischio di errori.

Articolo 8

(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)

In base al **comma 1** dell'articolo in titolo, i **trattamenti di dati, anche personali**, eseguiti da soggetti pubblici e privati **senza scopo di lucro** per la **ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica**, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di **banche dati e modelli di base**, sono **dichiarati di rilevante interesse pubblico**.

Ai fini predetti e da parte dei soggetti summenzionati, in base al successivo **comma 2**, è **consentito l'uso secondario** dei dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche se appartenenti alle particolari categorie indicate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679³, **senza necessità di ulteriore consenso** dell'interessato e fermo restando l'**obbligo di informativa** di quest'ultimo, assolvibile con modalità semplificate.

Ai sensi del **comma 3**, i predetti trattamenti e usi dei dati: devono essere oggetto di **approvazione da parte dei comitati etici** interessati, nonché di **comunicazione al Garante** per la protezione dei dati personali insieme ad una serie di informazioni; possono essere iniziati **decorsi trenta giorni** dalla predetta comunicazione, **se non oggetto di blocco** disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il **comma 4** precisa che **restano fermi i poteri** ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

Più in particolare, il **comma 1** dell'articolo in esame elenca le seguenti **finalità** di ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale, in relazione alle quali i predetti trattamenti di dati sono dichiarati di rilevante interesse pubblico: prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria.

Come sopra evidenziato, il comma in esame riconosce il **rilevante interesse pubblico** in quanto i trattamenti di dati in questione siano necessari **ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base**.

Si ricorda che l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca le definizioni di "sistema di intelligenza artificiale", "dato" e "modelli di intelligenza artificiale" (v. sopra la relativa scheda di lettura), ma non anche quella di "modello di base", né quella di "banca dati".

Specifica attenzione ai modelli di base è stata dedicata dal Parlamento europeo nel corso dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che

³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, c.d. regolamento generale sulla protezione dei dati.

stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (c.d. AI act: al riguardo, relativamente alla materia sanitaria, si veda sopra la scheda di lettura relativa all'articolo 7 del presente provvedimento)⁴. Tra gli emendamenti al testo⁵, ve ne era uno volto a inserire nella proposta un "considerando" così formulato: "I modelli di base sono uno sviluppo recente, in cui i modelli di IA sono sviluppati a partire da algoritmi progettati per ottimizzare la generalità e la versatilità degli output. Tali modelli sono spesso addestrati su un'ampia gamma di fonti di dati e su grandi quantità di dati per svolgere un'ampia gamma di compiti a valle, compresi alcuni per i quali non sono stati specificamente sviluppati e addestrati. Il modello di base può essere unimodale o multimodale e può essere addestrato con diversi metodi, come l'apprendimento supervisionato o l'apprendimento per rinforzo. I sistemi di IA con finalità previste specifiche o i sistemi di IA per finalità generali possono essere l'attuazione di un modello di base, il che significa che ciascun modello di base può essere riutilizzato in innumerevoli sistemi di IA a valle o in sistemi di IA per finalità generali. Questi modelli rivestono un'importanza crescente per molte applicazioni e molti sistemi a valle."

Nel testo definitivamente approvato⁶ (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE) il "considerando" sopra riportato non è stato inserito, né si definisce ivi il "modello di base", mentre si cita e si definisce il "modello di IA per finalità generali", ossia: "un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato" (art. 3, numero 63)).

Quanto alla definizione di banca dati, essa era contenuta nell'articolo 4 del d. lgs. n. 196 del 2003⁷, che al comma 1, lettera *p*), definiva la "banca di dati" come "qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti". Il predetto articolo 4 del d. lgs. 196/2003 è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. *a*), n. 1), d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101⁸. L'art. 22, comma 6, del d.lgs. 101/2018 stabilisce che i rinvii alle abrogate disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal medesimo d. lgs. 101/2018, in quanto compatibili. Nel Regolamento (UE) 2016/679 non si rinviene una definizione di banca dati, ma si trova la seguente definizione di "archivio": "qualsiasi insieme strutturato di dati personali

⁴ Tale proposta, dopo l'approvazione del PE, ha avuto anche l'approvazione definitiva del Consiglio UE, in data 21 maggio 2024: v. https://www.adnkronos.com/economia/ai-act-ce-lapprovazione-e-la-prima-legge-sullintelligenza-artificiale_5rjAqfMEhOhMrOuhz2ME8

⁵ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_IT.html

⁶ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-24-2024-INIT/it/pdf>

⁷ Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

⁸ Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico” (articolo 4).

Si valuti, alla luce degli elementi informativi testé forniti, se i riferimenti contenuti nel comma in esame, tra cui in particolare quello alla realizzazione e utilizzazione di “modelli di base”, siano suscettibili di determinare incertezze interpretative.

La **dichiarazione di interesse pubblico** di cui al comma in disamina è asseritamente disposta in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.

Si ricorda che l'articolo 32 della Costituzione, tra l'altro, stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. La richiamata disposizione del regolamento (UE) 2016/679 (art. 9, par. 2, lett. g)) consente il trattamento di determinate categorie di dati “sensibili” (v. *infra*), tra cui quelli relativi alla salute, se il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri. La disposizione richiamata precisa che il trattamento deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Il **comma 2** dell'articolo in esame tratta dell'**uso secondario dei dati personali privi degli elementi identificativi diretti**, sempre da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro e per le descritte finalità indicate dal precedente comma 1. Tale uso è autorizzato **anche con riferimento ai dati appartenenti alle particolari categorie indicate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679** (si tratta dei dati già individuati come “sensibili”)⁹, vale a dire: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Viene precisato che: **resta fermo l'obbligo di informativa** all'interessato, che può essere assolto anche mediante messa a disposizione di un'informativa generale sul sito *web* del titolare del trattamento; **non è richiesto ulteriore consenso** dell'interessato “ove inizialmente previsto dalla legge”.

La disposizione sopra descritta sull'uso secondario, secondo la relazione illustrativa del provvedimento in esame, “si rende necessaria per chiarire che la finalità di ricerca medico

⁹ Per “dati sensibili”, in base alla previgente disciplina recata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, si intendevano i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, a decorrere dal 25 maggio 2018, l'espressione “dati sensibili” si intende riferita alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del succitato Regolamento (UE) n. 2016/679.

scientifica di pubblico interesse non richiede di replicare il consenso dell'interessato (ove richiesto) se cambia l'ambito della ricerca stessa. In altri termini, se è stato prestato un consenso al trattamento di dati per la ricerca di una cura di una determinata patologia, gli stessi dati devono poter essere utilizzati senza ulteriori adempimenti salva la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali”.

Si ricorda che, per uso secondario dei dati, si intende il trattamento di dati personali per scopi diversi da quelli per i quali i dati stessi sono stati inizialmente raccolti.

Con specifico riferimento ai dati sanitari, nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari, un riferimento all'uso secondario è contenuto nel “considerando” (1), che così recita: “Il presente regolamento ha lo scopo di istituire lo spazio europeo dei dati sanitari (European Health Data Space, EHDS) al fine di migliorare l'accesso delle persone fisiche ai loro dati sanitari elettronici personali e il loro controllo su tali dati nel contesto dell'assistenza sanitaria (uso primario dei dati sanitari elettronici), e per altre finalità di cui beneficerebbe la società quali la ricerca, l'innovazione, la definizione delle politiche, la sicurezza dei pazienti, la medicina personalizzata, le statistiche ufficiali o le attività normative (uso secondario dei dati sanitari elettronici). (...)”.

L'articolo 14 del citato regolamento (UE) 2016/679 richiede un'informativa all'interessato, tra l'altro, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti.

Il d.lgs.196/2003, all'articolo 110-*bis*, disciplina il trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, prevedendo che il Garante per la protezione dei dati personali possa autorizzare il trattamento ulteriore di dati personali, compresi quelli dei trattamenti speciali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti terzi che svolgano principalmente tali attività quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca, a condizione che siano adottate misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, comprese forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del trattamento ulteriore dei dati personali da parte di terzi, anche sotto il profilo della loro sicurezza. Il trattamento ulteriore di dati personali da parte di terzi per le finalità anzidette può essere autorizzato dal Garante anche mediante provvedimenti generali, adottati d'ufficio e anche in relazione a determinate categorie di titolari e di trattamenti, con i quali sono stabilite le condizioni dell'ulteriore trattamento e prescritte le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati.

L'articolo 110 del d.lgs.196/2003 prevede alcuni casi nei quali il consenso dell'interessato - per il trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico - non è necessario. In tali casi: il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato; il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del

competente comitato etico a livello territoriale; il Garante per la protezione dei dati personali individua le garanzie da osservare.

Il **comma 3** dell'articolo in esame stabilisce, in primo luogo, che i trattamenti di dati di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere oggetto di approvazione da parte dei **comitati etici** interessati¹⁰.

In secondo luogo, prevede che detti trattamenti debbano essere **comunicati al Garante** per la protezione dei dati personali **insieme con informazioni sulle misure per assicurare la sicurezza** del trattamento e sulla **valutazione dell'impatto del trattamento** medesimo (questo, in sintesi, il senso del richiamo degli articoli 24, 25, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679, operato dal comma in esame), nonché con l'indicazione espressa dei soggetti individuati quali **responsabili del trattamento**, ove presenti (richiamo dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679).

In terzo luogo, il comma in esame pone un **termine dilatorio per l'inizio dei trattamenti** in questione: questi possono essere iniziati **decorsi trenta giorni** dalla predetta comunicazione al Garante, **se non oggetto di blocco** disposto dal Garante medesimo.

Il **comma 4** precisa che **restano fermi i poteri** ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda che i poteri di indagine del Garante, quale autorità di controllo, sono previsti dall'articolo 58, co. 1, del regolamento (UE) 2016/679. Tra l'altro, spetta al Garante: di ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento (e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento) di fornirgli ogni informazione di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti; di ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; di ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.

Il predetto articolo 58, al co. 2, prevede alcuni poteri correttivi, tra i quali quello di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento, e quello di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il successivo co. 3 tratta invece dei poteri autorizzativi e consultivi.

L'articolo 157 del d.lgs. 196/2003, al co. 1, stabilisce che il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.

Il Garante, in base al successivo articolo 158, può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre

¹⁰ Si ricorda che i comitati etici sono organismi indipendenti la cui principale funzione è la valutazione degli aspetti etici e scientifici delle ricerche biomediche al fine di tutelare i diritti, la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte. Per un approfondimento in materia si veda <https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/c/comitato-etico>

effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Si ricorda, in conclusione, che nell'ambito della missione 6 (Salute) del PNRR, l'investimento M6C1 I1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina prevede anche un subinvestimento concernente le Centrali operative territoriali (COT), all'interno del quale 50 milioni di euro sono da destinare alla implementazione di un progetto pilota per i servizi di Intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria, per verificare le opportunità e i rischi relativi all'implementazione di tali strumenti all'interno del SSN.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

L'articolo 9 apporta modifiche al D.L. n. 179/2012, il cui articolo 12 detta disposizioni riguardanti il **Fascicolo sanitario elettronico**, i sistemi di sorveglianza del settore sanitario ed il governo della sanità digitale, aggiungendo il nuovo articolo **12-bis in tema di intelligenza artificiale nel settore sanitario** per garantire strumenti e tecnologie avanzate in campo sanitario.

L'articolo 9 (comma 1), inserisce l'articolo 12-bis nel [Decreto legge 12 ottobre 2012, n. 279](#)¹¹, in tema di *Intelligenza artificiale nel settore sanitario*. Viene previsto (comma 1 art. 12-bis) che le **soluzioni di intelligenza artificiale** aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2 del citato D.L. (v. *infra*), devono essere disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e cybersicurezza, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni. Ciò al fine di **garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario**.

In proposito, il comma 2 dell'articolo 12 del D.L. n. 179/2012 prevede che le citate finalità siano le seguenti:

- a) diagnosi, cura e riabilitazione;
- a-bis) prevenzione;
- a-ter) profilassi internazionale;
- b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
- c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Il FSE deve inoltre consentire l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari *on line* secondo predeterminate modalità ovvero tramite il Portale nazionale sul Fascicolo sanitario.

Il Portale è costituito da una [pagina web](#) che consente l'accesso al cittadino mediante l'inserimento dei propri dati certificati e rispettando specifiche procedure di sicurezza. Il Governo offre inoltre una [specifica pagina web](#) in cui sono spiegate le modalità per accedere al FSE.

Tramite i decreti approvati con la procedura indicata dalla norma, si dispone che devono essere individuati i **soggetti** che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle **soluzioni di intelligenza artificiale** secondo le modalità definite dai medesimi decreti.

¹¹ *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, conv. con mod. dalla L. n. 221/2012.

Si dispone inoltre (comma 2 art. 12-*bis*) che per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'**assistenza territoriale** (v. *box*) deve essere istituita una **piattaforma di intelligenza artificiale**.

Al riguardo, la progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma vengono attribuite all'**Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali** (AGENAS) in qualità di **Agenzia nazionale per la sanità digitale**.

Più in dettaglio, tale piattaforma dovrà erogare i seguenti servizi di supporto:

1. ai **professionisti sanitari** per la presa in carico della popolazione assistita;
2. ai **medici** nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
3. agli **utenti** per l'accesso ai servizi sanitari delle Case di Comunità.

La citata piattaforma (comma 3 art. 12-*bis*) deve essere alimentata con i **dati strettamente necessari** per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, che saranno trasmessi dai relativi titolari del trattamento. In proposito, si precisa che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, Agenas, è il soggetto **titolare del trattamento dei dati raccolti** e generati all'interno della piattaforma.

L'Agenzia, con proprio provvedimento, dopo aver acquisito i previ pareri del Ministero della salute e del Garante per la protezione dei dati personali, oltre che dell'[Agenzia per la Cybersicurezza nazionale](#), e valutato l'impatto del trattamento, **specifica i tipi di dati trattati** e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del [Regolamento UE 2016/679](#), vale a dire il [Regolamento generale sulla protezione dei dati](#) (comma 4 art. 12-*bis*).

Il comma 2, dell'articolo 9 in esame prevede poi **la clausola di invarianza degli oneri finanziari**, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, si specifica che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) è chiamata a provvedere alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

• *Il Fascicolo sanitario elettronico e gli investimenti PNRR*

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), introdotto dall'art. 12 del decreto legge n. 179 del 2012, costituisce l'insieme dei **dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario** generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito ed è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il FSE, istituito dalle regioni e dalle province autonome, mira al raggiungimento di diverse finalità:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
- c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Il [DPCM 29 settembre 2015, n. 178](#), il **regolamento di attuazione del FSE**, ha definito i contenuti del FSE, tra cui: il profilo sanitario sintetico che riassume la storia clinica dell'assistito (redatto dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta); il taccuino personale dell'assistito, sezione riservata del FSE in cui si consente all'assistito di inserire documenti relativi ai propri percorsi di cura, effettuati anche al di fuori del SSN; tutti gli elementi in materia di riservatezza dei dati come da normativa del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le Regioni hanno assunto il compito di rendere operativo l'accesso alle informazioni per tutte le finalità sopra previste, garantendo l'interoperabilità su tutto il territorio nazionale mediante le [specifiche tecniche](#) pubblicate dall'AgID il 6 maggio 2015, successivamente aggiornate nel 2016. Sulla interoperabilità del FSE è intervenuta, attraverso un apposito stanziamento, la legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 382, L. 232/2016) disponendo, mediante l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria (v. art. 50 del D.L. 269/2003 - L. 326/2003), l'identificazione dell'assistito registrato all'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), oltre ad una serie di servizi idonei ad interrogare il Sistema. Ulteriori disposizioni attuative sono previste dal [Decreto del Ministero della salute del 7 settembre 2023](#).

L'AgID, in proposito, ha elaborato un documento per definire nel dettaglio funzionalità e obiettivi della citata Infrastruttura nazionale di interoperabilità (v. [Circolare n. 4 del 1° agosto 2017](#)). Al fine di favorire l'interoperabilità tra i modelli realizzati in completa autonomia dalle regioni, la [circolare AgID n. 3 del 2 settembre 2019](#) ha introdotto il portale nazionale FSE, che costituisce un punto di accesso unico per l'intero territorio nazionale.

Più recentemente, il decreto MEF dell' [11 aprile 2024](#) è intervenuto modificando la disciplina prevista dal decreto 4 agosto 2017, circa le modalità di **esercizio della facoltà di opposizione all'alimentazione automatica del Fascicolo sanitario elettronico** con i dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale fino al 18 maggio 2020.

L'articolo 42 del D.L. 19/2024 PNRR ha poi previsto alcune norme per il **potenziamento delle competenze** dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – **Agenas**, in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo che l'**Agenas estenda l'esercizio delle proprie competenze** attualmente previste per i soli livelli centrali (Ministero del lavoro e politiche sociali e Ministero della salute) e regionali di governo, anche con riferimento allo studio e alla **ricerca scientifica** in campo medico, biomedico ed epidemiologico e relativamente alla **programmazione sanitaria**, alla verifica delle qualità delle cure ed alla valutazione dell'assistenza sanitaria che rientrano nel FSE. Tra i compiti dell'AGENAS vi rientra quello della **gestione dell'Intelligenza Artificiale** e della valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment – HTA*) relative ai dispositivi medici, nell'ambito della gestione della **piattaforma nazionale di telemedicina**. All'Agenzia si attribuiscono inoltre le attività relative alla raccolta e alla gestione dei **dati utili anche pseudonimizzati**, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina", tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale".

Lo sviluppo e l'utilizzo del FSE su tutto il territorio nazionale è stato considerato uno degli obiettivi da raggiungere nel nuovo disegno programmatico del PNRR, che ha

previsto il potenziamento dei **sistemi informativi** e degli **strumenti digitali sanitari** (investimento 1.3) con risorse pari a **1.672,5 milioni in prestiti**, oltre a quote di cofinanziamento nazionale del Fondo nazionale di coesione (437,4 milioni) riguardanti:

◦ il potenziamento, con risorse pari a **1.379,99 milioni** (di cui 569 milioni per progetti già in essere), dell'infrastruttura tecnologica per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dati e la simulazione nell'ambito del **Fascicolo sanitario elettronico** (FSE) con almeno l'85% dei medici di base (MMG) in grado di alimentare il Fascicolo regolarmente mediante sostegno e formazione per l'aggiornamento digitale entro la fine del 2025, con adozione ed utilizzo dell'infrastruttura da parte di tutte le Regioni entro la metà del 2026 ((M6C2-11, 12 e 13); delle richiamate risorse una quota-parte di 610,9 milioni è destinata al potenziamento infrastruttura digitale (299,6 mln) e alle competenze digitali dei professionisti (311,4 mln). A tal fine il [decreto 20 maggio 2022](#) ha adottato le Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico;

◦ il rafforzamento **dell'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute** per l'analisi dei dati e il modello predittivo per la vigilanza LEA (M6C2-13), con risorse pari a **292,6 milioni** per l'attuazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e l'adozione regionale di 4 nuovi flussi informativi nazionali per ciascuna delle 21 Regioni che utilizzano EHR (Electronic Health Records), riguardanti 1) il Rafforzamento infrastrutture e strumenti di Data Analysis del Ministero della Salute e completamento della piattaforma open data (92,7 milioni); 2) Reingegnerizzazione NSIS a livello locale (103,3 milioni); 3) Costruzione del modello predittivo e Realizzazione del *National Health Hub* (77 milioni); 4) Sviluppo Piattaforma Nazionale per i servizi di telemedicina (19,6 milioni).

Articolo 10
*(Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale
in materia di lavoro)*

L'**articolo 10** disciplina l'utilizzo dell'**intelligenza artificiale** all'interno del **mondo del lavoro**. In particolare, la norma esamina gli **obiettivi** che si intendono perseguire mediante l'impiego della nuova tecnologia - quali il **miglioramento delle condizioni di lavoro**, la **salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori**, l'**incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone** – prevedendo, allo stesso tempo, il **rispetto della dignità umana**, la **riservatezza dei dati personali** e la **tutela dei diritti inviolabili** dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo.

Il **comma 1** individua le finalità che deve perseguire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo del lavoro.

In particolare, gli obiettivi richiamati riguardano:

- il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- la salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l'incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone.

Si può osservare come le predette finalità valorizzino un approccio cd. **antropocentrico**, come sottolineato anche dalla Relazione Illustrativa, in conformità con quanto prescritto dalla normativa sovranazionale, in particolare dal Considerando n. 8 del [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 2024](#) cd. "AI Act", approvato dal [Consiglio in via definitiva in data 21 maggio 2024](#)¹² (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE).

A tal riguardo, si ricorda che il predetto Regolamento europeo ha dettato una normativa dettagliata in materia di IA, disciplinando anche gli aspetti concernenti l'impatto della nuova tecnologia sul mercato del lavoro (per approfondimento cfr. scheda su **articolo 22, comma 2**).

Nello specifico l'allegato III del Regolamento (a cui fa espresso rinvio l'articolo 6, paragrafo 7 del medesimo atto), analizza, tra gli altri, i sistemi di IA¹³ ad alto rischio¹⁴ nell'ambito dell'"occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo".

¹² Il Considerando 8 afferma che "il presente regolamento contribuisce all'obiettivo di promuovere l'**approccio antropocentrico europeo** all'IA ed essere un leader mondiale nello sviluppo di un'IA sicura, affidabile ed etica, come affermato dal Consiglio europeo, e garantisce la tutela dei principi etici, come specificamente richiesto dal Parlamento europeo".

¹³ In base alla definizione fornita dal Regolamento, per "sistema di IA" si intende "un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali" (articolo 3 Regolamento UE sull'IA).

¹⁴ Il Regolamento, in questo contesto, definisce il "rischio" come "la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso" (articolo 3 Regolamento "AI Act").

In questa categoria sono, pertanto, ricompresi:

- “i sistemi di IA destinati ad essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati”;
- “i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro”.

Il **comma 2** specifica che il ricorso a sistemi di IA non può ledere i diritti inviolabili¹⁵ della dignità umana e della riservatezza dei dati personali.

A tal riguardo l'impiego della nuova tecnologia deve possedere i caratteri della sicurezza, dell'affidabilità e della trasparenza¹⁶.

Inoltre, con specifico riferimento a quest'ultimo elemento, la norma prevede che il datore sia tenuto a fornire al lavoratore un'informativa trasparente sugli ambiti di impiego di sistemi di IA.

La disposizione rinvia all'articolo 1-*bis* del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 per l'individuazione dei casi e delle modalità con cui il datore deve adempiere ai predetti obblighi di informazione.

Si ricorda che l'articolo 1-*bis*, appena richiamato, prevede che il datore sia tenuto ad informare il prestatore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio, integralmente automatizzati, che siano in grado di fornire indicazioni in materia di: assunzione, conferimento dell'incarico, gestione e cessazione del rapporto di lavoro, assegnazione di compiti o mansioni, sorveglianza, valutazione, adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei prestatori (comma 1).

L'articolo prescrive, inoltre, che il datore (o il committente) debba fornire le suddette informazioni “in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico”. Le informazioni devono essere comunicate anche alle RSA o RSU competenti, ovvero, in mancanza, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (comma 6).

Il **comma 3** prende in esame l'ipotesi specifica di utilizzo dell'intelligenza artificiale negli ambiti dell'organizzazione e della gestione del rapporto di lavoro. A tal riguardo, la disposizione prescrive che, durante i suddetti impieghi dell'IA, occorre garantire i diritti inviolabili degli individui, evitando forme di

¹⁵ Secondo quanto riportato al Considerando n. 9 del Regolamento UE: “(...) Il presente regolamento non dovrebbe inoltre pregiudicare l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri nonché il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto nazionale (...)”

¹⁶ Sempre al Considerando n. 9 il Regolamento UE, afferma che “il presente regolamento mira a rafforzare l'efficacia di tali diritti e mezzi di ricorso esistenti definendo requisiti e obblighi specifici, anche per quanto riguarda la trasparenza, la documentazione tecnica e la conservazione delle registrazioni dei sistemi di IA”.

discriminazione fondate sul sesso, sull'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e sulle condizioni personali, sociali ed economiche, anche alla luce di quanto prescritto dal diritto europeo¹⁷.

Attraverso tale disposizione, inoltre, vengono applicati anche al mondo del lavoro principi già espressi in via generale dall'articolo 3, comma 1, di questo stesso disegno di legge (per approfondimento cfr. scheda di lettura **articolo 3**).

¹⁷ Il Considerando n. 57 del Regolamento UE esamina puntualmente l'applicazione dei sistemi di IA sulla gestione e sull'organizzazione del mondo del lavoro. A tal riguardo si asserisce che “i sistemi di IA utilizzati nel settore dell'occupazione, nella gestione dei lavoratori e nell'accesso al lavoro autonomo, in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone, per l'adozione di decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro la promozione e la cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per l'assegnazione dei compiti sulla base dei comportamenti individuali, dei tratti o delle caratteristiche personali e per il monitoraggio o la valutazione delle persone nei rapporti contrattuali legati al lavoro, dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in quanto tali sistemi possono avere un impatto significativo sul futuro di tali persone in termini di prospettive di carriera e sostentamento e di diritti dei lavoratori (...). Durante tutto il processo di assunzione, nonché ai fini della valutazione e della promozione delle persone o del proseguimento dei rapporti contrattuali legati al lavoro, tali sistemi possono perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o etniche o un determinato orientamento sessuale. I sistemi di IA utilizzati per monitorare le prestazioni e il comportamento di tali persone possono inoltre comprometterne i diritti fondamentali in materia di protezione dei dati e vita privata”.

Articolo 11

(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

L'articolo 11 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'**Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro**, al fine di contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici.

Per la suddetta finalità, all'Osservatorio viene attribuito il compito di **(comma 1)**:

- definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo;
- monitorare l'impatto sul mercato del lavoro;
- identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale;
- promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

Si ricorda che il [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE sull'IA](#), cd. "AI Act", [approvato](#) in via definitiva dal Consiglio lo scorso 21 maggio e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'UE (per una sintesi del quale si rinvia alla scheda di lettura relativa al successivo articolo 22, c. 2) annovera tra i **sistemi** definiti **ad alto rischio (di cui all'Allegato III, punto 4)** - ossia potenzialmente in grado di violare diritti fondamentali - anche **quelli utilizzati per l'occupazione, la gestione dei lavoratori e l'accesso al lavoro** (in particolare per l'assunzione e la selezione delle persone), dal momento che tali sistemi possono influire sensibilmente sulle prospettive di carriera future e sui mezzi di sussistenza di tali persone e sui diritti dei lavoratori. Per tale ragione, il Regolamento prevede che, prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio sul posto di lavoro, i datori di lavoro devono **informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori** interessati che saranno soggetti al sistema (**articolo 26, paragrafo 7**). Inoltre, in base al fatto che, come chiarito nei considerando del regolamento in questione, lo stesso non deve incidere sul diritto dell'Unione in materia di politica sociale e sul diritto del lavoro nazionale, si dispone che il regolamento medesimo non osta a che gli Stati membri o l'Unione mantengano o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori per quanto riguarda la tutela dei loro diritti relativi all'uso dei sistemi di IA da parte dei datori di lavoro, o per incoraggiare o consentire l'applicazione di contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori.

L'Osservatorio è **presieduto dal Ministro del lavoro** e delle politiche sociali o da un suo rappresentante e, con decreto del medesimo Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i suoi componenti, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di

spese o altri emolumenti comunque denominati. A tale decreto è demandata altresì la definizione delle modalità di funzionamento, nonché degli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio (**comma 2**).

Con riferimento a tali disposizioni, potrebbe risultare opportuno precisare – mediante apposita specificazione normativa – quali possano essere gli ambiti nei quali il decreto è legittimato ad attribuire, con fonte di rango secondario, ulteriori compiti e funzioni all'Osservatorio e, al contempo, indicare nei confronti di quali soggetti, pubblici e/o privati, sia rivolta la relativa attività di carattere istruttorio, programmatorio e formativo.

Si dispone, infine, che l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio **non comportano nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (**comma 3**).

Articolo 12 *(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)*

L'**articolo 12** limita alle attività strumentali e di supporto l'applicabilità dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l'eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame.

L'**articolo 12** concerne l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale – come definiti nel precedente **articolo 2, comma 1, lettera a)** – nelle professioni intellettuali.

Riguardo all'ambito e alla disciplina generale di queste ultime, la **relazione illustrativa** del presente disegno di legge¹⁸ fa riferimento agli articoli [da 2229 a 2238 del codice civile](#). Tali articoli concernono il contratto di prestazione d'opera intellettuale (in tale ambito, l'[articolo 2230](#) fa rinvio, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con la natura del rapporto, alle norme di cui agli [articoli da 2222 a 2228 del citato codice](#), relative al contratto d'opera in generale).

La disciplina di cui al presente **articolo 12** è, dunque, inerente ai contratti di prestazione d'opera intellettuale e non anche a contratti (quali, per esempio, i contratti di edizione) di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante – opere che restano quindi al di fuori della disciplina limitativa in oggetto –.

Il **comma 1** dell'**articolo 12** prevede che i sistemi di intelligenza artificiale siano applicabili nelle professioni intellettuali esclusivamente per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto all'attività professionale, la quale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. La suddetta **relazione illustrativa** osserva che, in base al **comma in esame**, il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all'uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il requisito di prevalenza appare, dunque, posto dal **comma** con riferimento al profilo della qualità della prestazione (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo).

Il successivo **comma 2** dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente).

Riguardo all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei professionisti, cfr. anche la disciplina di delega di cui all'**articolo 22, comma 2, lettera c)**, del presente disegno di legge (si rinvia alla relativa scheda).

¹⁸ Si ricorda che la suddetta **relazione** è reperibile nell'[A.S. n. 1146](#).

Articolo 13

(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

L'**articolo 13** pone talune previsioni di ordine generale circa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei procedimenti della pubblica amministrazione, alla stregua di principi quali la conoscibilità, tracciabilità, strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell'agire amministrativo.

Il **comma 1** pone le finalità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sono:

- ✓ l'incremento della propria efficienza;
- ✓ la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti;
- ✓ l'incremento della qualità e quantità dei servizi erogati.

Al contempo, si prescrive di assicurare agli interessati la **conoscibilità** del suo funzionamento e la **tracciabilità** del suo utilizzo.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale ha da essere in **funzione strumentale** e di supporto all'attività provvedimentale.

Ed è tenuto al rispetto dell'autonomia e del **potere decisionale della persona** che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti (così il **comma 2**).

Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative, volte a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale "**responsabile**" e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori (**comma 3**).

Infine è posta una clausola di invarianza finanziaria (**comma 4**).

I principi così formulati concernono un ambito di utilizzo dell'intelligenza artificiale – da parte delle pubbliche amministrazioni – sul quale, se allo stato non sono intervenute pronunzie della Corte costituzionale, si è profilata ormai una prima giurisprudenza amministrativa.

Vale rammentare, per questo riguardo, la **sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 8-4-2019, n. 2270**, entro un giudizio in cui gli appellanti erano docenti della scuola secondaria di secondo grado già inseriti nelle relative graduatorie ad esaurimento, individuati come destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato, in conseguenza del piano straordinario nazionale (di cui alla legge n. 107 del 2015, art. 1, commi 95-104) nella fase "B". Essi lamentavano di essersi ritrovati - per effetto di un meccanismo algoritmico - destinatari di una nomina su classi di concorso ed ordine di scuola in cui non avevano mai lavorato, e scuola superiore di primo grado benché avessero espresso preferenza per quella di secondo grado, ed in province lontane rispetto a quella di provenienza, quando poi in seguito, durante la fase "C", i docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto agli appellanti, hanno beneficiato dell'assunzione a tempo indeterminato nella classe di concorso prescelta e nella provincia di residenza.

Il Consiglio di Stato rilevava preliminarmente "gli indiscutibili vantaggi derivanti dalla automazione del processo decisionale dell'amministrazione mediante l'utilizzo di una procedura digitale ed attraverso un 'algoritmo' - ovvero di una sequenza ordinata di

operazioni di calcolo - che in via informatica sia in grado di valutare e graduare una moltitudine di domande. L'utilità di tale modalità operativa di gestione dell'interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimento a procedure seriali o standardizzate, implicanti l'elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall'acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale".

Dunque la strumentazione digitale può concorrere ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.); non solo, "l'assenza di intervento umano in un'attività di mera classificazione automatica di istanze numerose, secondo regole predeterminate (che sono, queste sì, elaborate dall'uomo), e l'affidamento di tale attività a un efficiente elaboratore elettronico appaiono come doverose declinazioni dell'art. 97 Cost. coerenti con l'attuale evoluzione tecnologica".

Tuttavia, soggiungeva il Consiglio di Stato, l'utilizzo di procedure 'robotizzate' non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. "Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva. Questa regola algoritmica, quindi:

- possiede una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in forma matematica, e come tale, come si è detto, deve soggiacere ai principi generali dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza (art. 1 l. 241/90), di ragionevolezza, di proporzionalità, etc.;

- non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l'elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definitiva per tutti i casi possibili, anche i più improbabili (e ciò la rende in parte diversa da molte regole amministrative generali); la discrezionalità amministrativa, se senz'altro non può essere demandata al *software*, è quindi da rintracciarsi al momento dell'elaborazione dello strumento digitale;

- vede sempre la necessità che sia l'amministrazione a compiere un ruolo *ex ante* di mediazione e composizione di interessi, anche per mezzo di costanti test, aggiornamenti e modalità di perfezionamento dell'algoritmo (soprattutto nel caso di apprendimento progressivo e di *deep learning*);

- deve contemplare la possibilità che – come è stato autorevolmente affermato – sia il giudice a “dover svolgere, per la prima volta sul piano ‘umano’, valutazioni e accertamenti fatti direttamente in via automatica”, con la conseguenza che la decisione robotizzata “impone al giudice di valutare la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti”. **In definitiva, dunque, l'algoritmo, ossia il software, deve essere considerato a tutti gli effetti come un “atto amministrativo informatico”.**

Ciò comporta un duplice ordine di conseguenze. “In primo luogo, come già messo in luce dalla dottrina più autorevole, il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) deve essere “**conoscibile**”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte

di tale procedimento e affinché siano chiare - e conseguentemente sindacabili - le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato. In altri termini, la “caratterizzazione multidisciplinare” dell’algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la “formula tecnica”, che di fatto rappresenta l’algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella “regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice”

“In secondo luogo, **la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo.** La suddetta esigenza risponde infatti all’irrinunciabile necessità di poter sindacare come il potere sia stato concretamente esercitato, ponendosi in ultima analisi come declinazione diretta del diritto di difesa del cittadino, al quale non può essere precluso di conoscere le modalità (anche se automatizzate) con le quali è stata in concreto assunta una decisione destinata a ripercuotersi sulla sua sfera giuridica. Solo in questo modo è possibile svolgere, anche in sede giurisdizionale, una valutazione piena della legittimità della decisione; valutazione che, anche se si è al cospetto di una scelta assunta attraverso una procedura informatica, non può che essere effettiva e di portata analoga a quella che il giudice esercita sull’esercizio del potere con modalità tradizionali. In questo senso, la decisione amministrativa automatizzata impone al giudice di valutare in primo luogo la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti: dalla sua costruzione, all’inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione. Da qui, come si è detto, si conferma la necessità di assicurare che quel processo, a livello amministrativo, avvenga in maniera trasparente, attraverso la conoscibilità dei dati immessi e dell’algoritmo medesimo. In secondo luogo, conseguente al primo, il giudice deve poter sindacare la stessa logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata, ovvero della “regola” che governa l’algoritmo, di cui si è ampiamente detto”

Sulla scorta di tali considerazioni, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello dei ricorrenti, ravvisando la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non era dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria fossero andate deluse. “Infatti, l’impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall’illogicità ed irrazionalità denunciate dalle appellanti”.

Ancora in un giudizio relativo al procedimento di assegnazioni di sedi scolastiche, interveniva la **sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 13 dicembre 2019, n. 8472.** Essa rimarcava il rilievo fondamentale assunto, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, da “due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena **conoscibilità** a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l’**imputabilità** della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo”.

Per quanto riguarda la conoscibilità dell’algoritmo, essa “deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e

affinché siano chiare - e conseguentemente sindacabili - le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato”.

Per quanto concerne l'imputabilità, “deve essere garantita la verifica a valle, in termini di logicità e di correttezza degli esiti. Ciò a garanzia dell'imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità, nonché della verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile, sia nell'interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall'azione amministrativa affidata all'algorithm”.

Sulla scorta del diritto sovranazionale europeo, il Consiglio di Stato rilevava inoltre la rilevanza del “**principio di non esclusività della decisione algoritmica**. Nel caso in cui una decisione automatizzata «produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona», questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg. 2016/679). In proposito, deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica. In ambito matematico ed informativo il modello viene definito come HITL (*human in the loop*), in cui, per produrre il suo risultato è necessario che la macchina interagisca con l'essere umano”.

Così come sottolineava “un ulteriore principio fondamentale, di **non discriminazione algoritmica**, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali, secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti”.

Le due sentenze ‘apripista’ del 2019 sopra ricordate – la prima concernente l'attività amministrativa vincolata, la seconda con ‘apertura’ a quella discrezionale – hanno avuto successivi ribadimenti (cfr. ancora della Sezione VI, la sentenza 4-2-2020, n. 881) e possono dirsi recare salienti indirizzi giurisprudenziali in ordine all'utilizzo, allo stato, di strumenti della ‘rivoluzione digitale’ da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 14 *(Utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)*

L'**articolo 14** detta norme generali per l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale **in ambito giudiziario**.

In particolare, il **comma 1** delinea il perimetro di applicazione dei suddetti sistemi nel settore giustizia, limitandolo agli ambiti riguardanti:

- l'**organizzazione** e la **semplificazione** del lavoro giudiziario;
- la **ricerca** giurisprudenziale e dottrinale.

La **disciplina** puntuale per l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari è **demandata al Ministro della giustizia** relativamente alla giustizia ordinaria, mentre per le altre giurisdizioni provvedono **gli organi di governo competenti** sulla base dei rispettivi ordinamenti (ovvero il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e le Sezioni riunite della Corte dei conti).

Il **comma 2** enuclea le attività che sono invece sempre **riservate al magistrato** ovvero le decisioni concernenti:

- l'**interpretazione** della legge;
- la **valutazione** dei fatti e delle prove;
- l'adozione dei **provvedimenti**.

Nelle attività sopra elencate, che costituiscono il nucleo fondamentale e più sensibile nell'esercizio della giurisdizione, viene esclusa pertanto qualsiasi possibilità di fare ricorso all'intelligenza artificiale.

La disposizione, dunque, non consentirebbe l'impiego dei sistemi di AI riconducibili alla c.d. "**giustizia predittiva**", ovvero di sistemi che, sulla base di un modello statistico elaborato in maniera autonoma dal sistema stesso a seguito dell'analisi di una mole significativa di atti giuridici, sono in grado di formulare una previsione che può giungere fino al possibile esito di un giudizio.

Si ricorda in proposito che il [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 2024](#), cd. "AI Act", approvato dal Consiglio UE in via definitiva il 21 maggio 2024, si caratterizza per un approccio basato sulla definizione di diversi **livelli di rischio** delle applicazioni di IA. In tale contesto, i **sistemi di intelligenza artificiale destinati all'amministrazione della giustizia** sono riconosciuti come "**ad alto rischio**" giacché incidono sugli ambiti più sensibili del diritto, nei quali occorre minimizzare i "rischi di potenziali distorsioni, errori e opacità", tenendone distinte le "attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi o

l'assegnazione delle risorse”, alle quali non si ritiene opportuno estendere la classificazione di rischio elevato (Considerando 61).

Particolarmente sensibili sono i profili attinenti all'utilizzo dell'IA nell'ambito del **diritto penale**. Sul tema è intervenuta una specifica [risoluzione del Parlamento europeo](#) (6 ottobre 2021), nella quale si ribadisce che “la decisione che produce effetti giuridici o analoghi deve sempre essere presa da un essere umano, il quale possa essere ritenuto responsabile per le decisioni adottate”.

La disposizione in commento risulta altresì in linea con la [Carta etica per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi](#), adottata dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) nel dicembre del 2018, dove, in particolare, si stabilisce che il giudice dovrebbe poter controllare in qualsiasi momento le decisioni giudiziarie e i dati utilizzati per produrre una decisione, mantenendo la possibilità di discostarsi dalle soluzioni proposte dall'IA, tenendo conto delle specificità del caso in questione.

Si segnala, infine, che la **Commissione Giustizia del Senato** sta svolgendo un'[indagine conoscitiva](#) sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia, nell'ambito della quale hanno già avuto luogo alcune audizioni di esperti in materia.

Per maggiori dettagli circa l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore della giustizia si rinvia all'apposito [dossier](#).

Articolo 15 (*Modifiche al codice di procedura civile*)

L'articolo 15 affida al **tribunale la competenza in materia** di procedimenti riguardanti il funzionamento di un sistema **di intelligenza artificiale**.

Più nel dettaglio, l'articolo in commento modifica l'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile al fine di introdurre, tra le materie di **esclusiva competenza del tribunale**, quelle hanno ad oggetto il funzionamento di un **sistema di intelligenza artificiale**, escludendo pertanto la competenza del giudice di pace in tali materie.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 9 c.p.c., nella sua formulazione vigente, attribuisce al tribunale la competenza per tutte quelle cause che non sono di competenza di un altro giudice, mentre il secondo comma del medesimo articolo individua alcune specifiche materie per le quali il tribunale è competente in via esclusiva ovvero:

- ✓ imposte e tasse;
- ✓ stato e capacità delle persone e diritti onorifici;
- ✓ querela di falso;
- ✓ esecuzione forzata;
- ✓ cause di valore indeterminabile.

Codice di procedura civile

Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 15
Art. 9 <i>(Competenza del tribunale)</i>	Art. 9 <i>(Competenza del tribunale)</i>
Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.	<i>Identico.</i>
Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.	Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

Articolo 16
(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)

L'articolo 16 porta modifiche all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, in materia di *cybersicurezza*, attribuendo ulteriori funzioni all'Agenzia per la *cybersicurezza nazionale* in materia di intelligenza artificiale.

L'articolo 16 si compone di un unico comma e reca modifiche all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021 (convertito con la legge n. 109 del 2021) finalizzate di favorire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto della *cybersicurezza nazionale*.

Il decreto-legge n. 82 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di *cybersicurezza*, definizione dell'architettura nazionale di *cybersicurezza* e istituzione dell'Agenzia per la *cybersicurezza nazionale*, è stato convertito dalla legge n. 109 del 2021. Tale atto normativo definisce il sistema nazionale di sicurezza cibernetica e istituisce una nuova "Agenzia per la *cybersicurezza nazionale*" (ACN), a tutela degli interessi nazionali nel campo della *cybersicurezza*, definendone organizzazione e compiti.

L'articolo 7, comma 1, individua le funzioni dell'Agenzia che viene qualificata quale **Autorità nazionale** per la *cybersicurezza* (ACN). Tra le sue attribuzioni rientrano: il coordinamento tra soggetti pubblici coinvolti nella *cybersicurezza* a livello nazionale; la predisposizione della strategia nazionale di *cybersicurezza*; la promozione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza cibernetica.

Per approfondimenti si veda il relativo [dossier](#).

In particolare, l'articolo 16, comma 1, introduce una nuova lettera **m-quater**) al suddetto articolo del decreto-legge n. 82 del 2021, attribuendo all'Agenzia per la *cybersicurezza nazionale* (ACN) il **compito** di promuovere e sviluppare ogni iniziativa, anche di **partenariato pubblico-privato**, finalizzata a **valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale**.

In questo modo, come si evince dalla Relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, anche nell'ambito del settore strategico della *cybersicurezza*, viene affermata la **visione antropocentrica** quale fattore di prevenzione e di contenimento del rischio, come anche evidenziato nel **Considerando 6** dell'*AI Act*.

Inoltre, l'assegnazione di questo compito all'ACN appare in linea con l'osservazione, rinvenibile nel **Considerando 76** dell'*AI Act*, secondo cui la *cybersicurezza* svolge un "ruolo cruciale nel garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano resilienti ai tentativi" di terzi animati da intenzioni malevole e agli attacchi informatici.

Circa la puntualizzazione, contenuta nella novella, in ordine al **partenariato pubblico-privato**, appare conferente menzionare:

- sia l'**art. 67** dell'*AI Act*, il quale istituisce il **Forum consultivo** volto a fornire consulenze e competenze agli organi delle istituzioni europee, il quale è composto da una “selezione equilibrata” di portatori d’interessi, tra cui imprese, *start-up*, società civile e mondo accademico;
- sia il **consenso internazionale** maturato sulla circostanza che gli **investimenti** e la **sperimentazione** sull’intelligenza artificiale debbano contare sullo **sforzo congiunto tra soggetti e regolatori pubblici e impresa privata**. Vedi in proposito, da ultimo, la [dichiarazione di Seul del 21 maggio 2024](#), nella quale si fa riferimento all’*“active multi-stakeholder collaboration, including governments, the private sector, academia, and civil society”*.

Articolo 17 *(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale)*

L'**articolo 17** definisce la **governance italiana** sull'intelligenza artificiale, dettando disposizioni in materia di **Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale**.

L'**articolo 17** apre il **Capo III** del disegno di legge, relativo alla “**Strategia nazionale, Autorità nazionali e azioni di promozione**”, recante norme che, come evidenziato dalla Relazione illustrativa “disegnano la *governance* italiana e le azioni di promozione sull'intelligenza artificiale”.

L'articolo in commento appare in linea con il **Considerando 148** dell'*AI Act*, che raccomanda a livello nazionale l'istituzione di un **adeguato livello** di *governance* e con il (conseguente) art. **70** del medesimo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.

La norma si compone di **4 commi** e detta disposizioni relative alla Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale.

Il **comma 1** individua i **sogetti** chiamati a **predisporre** e ad **aggiornare** la suddetta Strategia. Nello specifico, la norma affida tale incarico al **Dipartimento per la trasformazione digitale** della Presidenza del Consiglio dei ministri, **d'intesa** con le **Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale** di cui all'articolo 18. Prevede, inoltre, che per la sua predisposizione debbano essere **sentiti**:

- il Ministro delle **imprese e del *made in Italy*** per i profili di politica industriale e di incentivazione;
- il Ministro della **difesa** per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale.

Infine, è previsto che la Strategia debba essere approvata con cadenza almeno **biennale** dal **Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD)** di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021.

A norma **dell'art. 18** del disegno di legge in commento, sono Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale **l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)** e **l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)**.

L'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 22 del 2021, convertito dalla legge n. 55 del 2021, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il **Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD)**, e gli attribuisce tra gli altri, il compito di assicurare il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'*internet* delle cose (IoT) e della *blockchain*.

Con riferimento alla sua composizione, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è formato dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della salute. Vi partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Per approfondimenti si rimanda a relativo [dossier](#).

Il **comma 2** individua le **finalità** della Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, prevedendo che essa debba mirare a favorire la **collaborazione** tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, **coordinare** l'attività della pubblica amministrazione in materia, **promuovere** la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale, **indirizzare** le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.

Pertanto, come si evince anche dalla Relazione illustrativa, il documento garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della PA in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale.

Il **comma 3** attribuisce al **Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri** il compito di coordinare e monitorare l'attuazione della strategia. Nello svolgimento di tale incarico il Dipartimento si avvale dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale.

È previsto, infine, che i **risultati** del monitoraggio vengano trasmessi **annualmente** alle **Camere**.

Il **comma 4** reca modifiche **all'articolo 8, comma 3, primo periodo, del citato decreto-legge n. 22 del 2021**. Nello specifico, tra i componenti, su indicati, del Comitato interministeriale per la transizione digitale viene aggiunto il Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 18 *(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)*

L'articolo 18 qualifica Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale due soggetti: l'AgID e l'AgID. Esso istituisce un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, per agevolare la collaborazione delle due Agenzie tra loro e con le pubbliche amministrazioni.

La disposizione attribuisce la **qualifica di Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale** a due soggetti:

- ✓ l'**AgID**;
- ✓ l'**AgID**.

Alla prima, sono attribuiti:

- ✓ la responsabilità di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;
- ✓ le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale.

Alla seconda, sono attribuiti:

- ✓ la responsabilità per la vigilanza - ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie - dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
- ✓ la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza.

Peraltro, è previsto che le due Agenzie (ciascuna secondo la rispettiva competenza) assicurino l'istituzione e la gestione **congiunta** di spazi di **sperimentazione**, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave 'duale'.

Rimangono ferme le attribuzioni del Garante per la protezione dei dati personali.

È altresì istituito un **Comitato di coordinamento** presso la Presidenza del Consiglio, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della medesima Presidenza del Consiglio.

Tale Comitato è inteso quale ausilio al coordinamento e collaborazione delle due Agenzie tra loro e con le altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Si valuti l'opportunità che la norma definisca, sia pure nelle linee generali, le modalità di funzionamento del Comitato e gli eventuali principi a presidio della

corretta collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche e autorità indipendenti.

Articolo 19

(Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

L'**articolo 19** autorizza la spesa di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di **progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale** relativamente ai servizi forniti dal MAECI.

L'**articolo 19, comma 1** autorizza la spesa di 300.000 € annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e a imprese.

A tal riguardo si fa presente che i servizi in questione sono principalmente rivolti agli **italiani residenti all'estero** ed ai **cittadini o residenti del Paese di accreditamento** (ad es. visti), ma, nei casi previsti dalla legge, anche agli **italiani temporaneamente all'estero**. Inoltre, ai sensi dell'art. 23 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), **l'Ufficio consolare può prestare assistenza anche ai cittadini dell'Unione europea** nel caso in cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga nel Paese in cui si opera di alcuna Ambasciata, Consolato o Console onorario. Allo stesso modo, nei Paesi in cui l'Italia non è rappresentata, ma vi è un'Ambasciata o un Consolato di un altro Stato membro dell'UE, il connazionale ha il diritto di essere tutelato alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

Il **comma 2** specifica che agli oneri derivanti dal comma 1 (300.000€ annui per il biennio 2025-26) si provvede mediante corrispondente **riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale** di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Come **esposto dal Governo nella relazione tecnica allegata al disegno di legge**, per la quantificazione dello stanziamento, in assenza di una serie storica di dati derivante dalla novità del settore dell'intelligenza artificiale, **si è tenuto conto di progetti sperimentali per l'uso dell'intelligenza artificiale già avviati dal MAECI** e di altre organizzazioni pubbliche e private anche simili con esigenze analoghe a quelle del predetto Ministero, il cui valore medio è stato di circa 75.000€ per un anno. **Nel biennio considerato si è pertanto considerata la possibilità di avviare quattro iniziative** (di durata biennale) di valore medio comparabile a quello del progetto sperimentale già avviato. La disposizione è espressamente redatta come un **tetto di spesa** e non è quindi suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati nel testo normativo. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità. Si precisa che la riduzione non compromette l'attività di ratifica dei trattati internazionali e il connesso adempimento degli obblighi internazionali.

Giova rammentare l'[Audizione del Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli](#) sui servizi consolari e le principali questioni riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, tenutasi nella III Commissione della Camera Affari esteri e comunitari il 22 novembre 2023. Il Sottosegretario Silli ha evidenziato l'**ampiezza della nostra diaspora**, considerato che "i cittadini italiani residenti all'estero sono attualmente 7 milioni, un numero enorme che richiede un'attenta gestione dei servizi loro dedicati". Inoltre, "a questi 7 milioni **si aggiungono gli italo-discendenti**, cioè il numero di persone che, ai sensi della [legge italiana sulla cittadinanza](#) n. 91 del 1992, possono vantare il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana". Nello specifico nel corso dell'audizione è stata preannunciata l'intenzione del Governo di **migliorare i servizi consolari**, anche nell'ottica di una loro **digitalizzazione** ove possibile, e di **ampliare la partecipazione della Comunità italiana all'estero alla vita democratica del nostro Paese**, attraverso i **COMITES**, le **scuole** e le **associazioni italiane** o con nuovi strumenti mutuabili, con i dovuti aggiustamenti, da altri ordinamenti (ad esempio il voto elettronico utilizzato dalla Francia per far votare i propri cittadini all'estero). Il Sottosegretario Silli ha inoltre citato nel suo intervento la **proposta di legge A.C. 994 On. Onori**, in corso di esame presso la III Commissione, relativa alla **creazione di un Portale unico telematico per gli italiani all'estero**, volto all'unificazione ed omogeneizzazione di tutte le informazioni disponibili sui servizi consolari che possono essere erogati *on line*. Il Portale potrebbe rispondere alle esigenze di tre macro-gruppi di cittadini italiani: coloro che sono in procinto di andare all'estero, coloro che sono già residenti all'estero e coloro i quali desiderano legittimamente ritornare nel nostro Paese. Si ricorda, inoltre, che è all'esame della III Commissione affari esteri della Camera, la proposta di legge A.C. 960 dei deputati Toni Ricciardi ed altri concernente la "Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero". La proposta in esame prevede che i proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero, siano attribuiti mensilmente al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto, in misura percentuale rispetto al totale degli introiti collegati all'emissione di passaporti e carte di identità. Come precisato nel secondo periodo del comma 1 tali risorse devono essere a loro volta destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale interinale e per l'acquisizione di servizi destinati, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, alle operazioni preliminari connesse al rilascio dei passaporti, alla validazione del codice fiscale per i residenti all'estero e ai servizi maggiormente richiesti, quali il rilascio del passaporto e della carta di identità elettronica.

• Principali servizi consolari

Fra i principali servizi consolari si annoverano:

- L'**assistenza ai detenuti: visite periodiche** in carcere; suggerimento di **nominativi di legali** di riferimento *in loco*; cura dei **contatti con i familiari**, previo consenso espresso del detenuto; fornitura, quando necessario e consentito dalle norme locali, di **generi di conforto** al detenuto; piccoli aiuti economici sotto forma di **sussidi occasionali**; mediazione per favorire il **trasferimento in Italia** del detenuto, qualora stia scontando la pena in Paesi aderenti alla [Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 1983](#) o con cui siano in vigore accordi bilaterali con l'Italia; mediazione per sostenere le **domande di grazia** presentate dal detenuto o dal suo legale.
- L'**assistenza economica**: l'Ufficio consolare, compatibilmente con i fondi disponibili, può eccezionalmente erogare al cittadino italiano che risiede stabilmente residente nella propria circoscrizione consolare e che si trovi in situazione di comprovata indigenza un **sussidio**. Può altresì erogare al cittadino italiano temporaneamente all'estero e residente in Italia o in altra circoscrizione consolare che non possa avvalersi dell'aiuto dei familiari a ciò tenuti per legge (art. 433 c.c.) o di terze persone un **prestito con promessa di restituzione** all'Erario entro 90 giorni.
- L'**assistenza in caso di furto o smarrimento dei documenti**: qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve ripartire ed ha smarrito o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l'emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un **documento provvisorio di viaggio** (E.T.D, *Emergency Travel Document*) **con validità per il solo viaggio di rientro** in Italia, nel Paese di stabile residenza all'estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.
- La collaborazione con le competenti Autorità italiane (Questure, Agenzia delle Entrate) per il **rilascio di passaporti e codici fiscali**.
- La collaborazione con i Comuni italiani per la tenuta dell'**Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE)** e la gestione dei registri di **stato civile** (cittadinanza, nascita, matrimonio e morte), che includono gli atti di stato civile formati dalla Rappresentanza diplomatico-consolare e quelli emessi dalle Autorità straniere nonché altri provvedimenti stranieri (ad es. sentenze di divorzio, adozione) trasmessi ai Comuni italiani per la trascrizione.
- La **celebrazione del matrimonio consolare e della costituzione di unioni civili**, se non vi si oppongano le leggi locali.
- La gestione del processo di **voto all'estero** dei cittadini italiani iscritti AIRE **per le elezioni politiche, i referendum abrogativi e costituzionali** di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione, le **elezioni dei membri del Parlamento europeo** spettanti all'Italia e, ove costituiti nelle circoscrizioni consolari in cui risiedano almeno 3.000 italiani, l'elezione dei **Comitati degli italiani residenti all'estero (COMITES)**.

Il voto all'estero per le elezioni politiche e i referendum nazionali è regolato dalla [Legge 27 dicembre 2001, n. 459](#) e dal relativo regolamento attuativo [D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104](#). Il voto all'estero per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo è invece regolato dalla [Legge 24 gennaio 1979, n. 18](#) e dal [Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408](#) convertito in

Legge 3 agosto 1994, n. 483. Il voto per i COMITES è regolato dalla [Legge 23 ottobre 2003, n. 286](#).

Possono essere ammessi al voto per le elezioni politiche, del Parlamento europeo e per i referendum nazionali anche i cittadini temporaneamente domiciliati all'estero per un periodo di almeno 3 mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche, previa apposita istanza da presentare alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente in base al temporaneo domicilio.

- La collaborazione con il Ministero dell'Interno nella gestione delle **domande di cittadinanza italiana** presentate all'estero, inclusi l'identificazione del richiedente, l'acquisizione in originale della documentazione pertinente e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento dell'istanza.
- La **notifica all'estero** degli atti giudiziari ed extragiudiziari italiani in materia civile e commerciale.
- Il rilascio a favore di cittadini italiani che si trovano all'estero in via permanente o temporanea di alcuni **atti notarili** (procure, testamenti, atti notori, autenticazioni di sottoscrizioni apposte a scritture private).
- La **legalizzazione e traduzione di atti e documenti** stranieri emessi dalle Autorità di Paesi che non hanno sottoscritto la [Convenzione de L'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri](#).
- Il **rimpatrio consolare**, in collaborazione con gli enti italiani territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Servizi Sociali), di cittadini italiani residenti all'estero che versino in **gravi condizioni di indigenza** e di **minori italiani in stato di abbandono**, subordinatamente alla verifica della disponibilità dei congiunti ad assumersi in Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e l'assistenza del rimpatriando.

In assenza di tale disponibilità, il rimpatrio è coordinato con i Servizi Sociali del Comune di ultima residenza o di origine in Italia, ovvero attraverso il ricorso a fondi regionali mentre il rimpatrio di minori in stato di abbandono è effettuato a carico dell'Erario, di concerto con il Tribunale dei Minori competente e i Servizi Sociali del Comune di residenza.

- Il **rimpatrio di salme** di cittadini italiani deceduti all'estero, in collaborazione con il Comune italiano competente per la tumulazione della salma o delle ceneri.
- La collaborazione con la Commissione **Adozioni Internazionali** (CAI), Autorità centrale per l'Italia per l'applicazione della [Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale](#), per il buon esito delle procedure di adozione.
- La collaborazione con l'INPS per il pagamento delle **pensioni** all'estero.

Occorre inoltre sottolineare che le Rappresentanze diplomatico-consolare svolgono un significativo lavoro relativamente alla concessione dei **visti di ingresso in Italia** nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per un approfondimento della normativa concernente i servizi consolari cfr. https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/normativa_consolare/serviziconsolari/ Per un approfondimento della normativa concernente il rilascio dei visti di ingresso cfr. https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/normativa_consolare/visti/

Articolo 20

(Misure di sostegno per il rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport)

L'**articolo 20** introduce modifiche e iniziative in ambiti specifici riguardanti il **rientro in Italia dei lavoratori, i giovani e lo sport**. In particolare, il **comma 1** annovera lo svolgimento di attività di **ricerca applicata** nel campo delle **tecnologie di intelligenza artificiale** tra i requisiti in presenza dei quali è possibile accedere al **regime fiscale agevolativo** in favore dei **lavoratori** cosiddetti **impatriati**. Il **comma 2** dispone poi che, per gli studenti delle scuole superiori con **alto potenziale cognitivo**, il **piano didattico personalizzato (PDP)** può includere attività volte a sviluppare competenze aggiuntive, tramite **esperienze di apprendimento** presso **istituzioni di istruzione superiore**, con la possibilità che i **crediti formativi** acquisiti attraverso queste attività vengano riconosciuti e valutati nei percorsi di formazione superiore che lo studente intraprenderà dopo aver ottenuto il diploma di maturità. Il **comma 3** promuove l'intervento dello Stato per favorire l'accesso ai **sistemi di intelligenza artificiale** per migliorare il **benessere psicofisico** delle persone tramite **l'attività sportiva**. Questo include lo sviluppo di soluzioni innovative per una maggiore inclusione delle persone con disabilità nel settore sportivo. Inoltre, si prevede che i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per organizzare attività sportive.

Nello specifico, il **comma 1**, mediante una integrazione alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5 del [decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209](#), aggiunge un riferimento allo svolgimento di **attività di ricerca, anche applicata**, nell'ambito delle **tecnologie di intelligenza artificiale** nell'elenco dei **requisiti** in presenza dei quali è possibile accedere al **regime fiscale agevolativo** a favore dei **lavoratori cosiddetti impatriati**.

Si ricorda che [l'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 2023](#) disciplina un **regime temporaneo di tassazione agevolata** riconosciuto, a determinate condizioni, ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2024 e nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuto il trasferimento.

Più nel dettaglio, il regime stabilisce che i **redditi di lavoro dipendente e assimilati**, e i **redditi di lavoro autonomo**, derivanti dall'esercizio di arti e professioni, prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, **concorrono alla formazione del reddito complessivo**, ai fini **IRPEF**, limitatamente al **50 per cento** del loro ammontare.

Il suddetto regime è applicabile, a legislazione vigente, quando ricorrono (tutte) le seguenti condizioni:

- a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
- b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento;
- c) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal [decreto legislativo n. 108/2012](#) e dal [decreto legislativo n. 206/2007](#).

Per un **ulteriore approfondimento** sul **regime agevolativo** a favore dei lavoratori impatriati, si rinvia [all'apposita scheda di lettura](#) del relativo [dossier](#) presente nel *Portale della documentazione*.

Ora, con l'entrata in vigore del comma in commento, la lettera *d*) dell'art. 5, comma 1, appena citata, assumerebbe la **seguente nuova formulazione**:

- d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal [decreto legislativo n. 108/2012](#) e dal [decreto legislativo n. 206/2007](#) **oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.**

In proposito, si evidenzia che, secondo la **relazione tecnica** allegata al disegno di legge in commento, la **novella** di cui al comma 1 in esame avrebbe una **valenza puramente specificativa**.

Essa cioè sarebbe volta a chiarire “che anche **i soggetti che hanno svolto un'attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale sono tra coloro che possono rientrare nel già vigente regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati**, di cui all'art. 5 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, senza pertanto comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **poiché sicuramente in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione** come definiti dal d.lgs. 108/2012, richiesto dall'art.5, comma 1, lettera *d*), del d.lgs. 209/2023”.

In proposito, si ricorda **che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 108 del 2012** ha introdotto, nel testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, **l'art. 27-quater** (rubricato “Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE”), che, nel testo attualmente vigente (e cioè, come **modificato** dall'[articolo 1 del decreto legislativo n. 152 del 2023](#)) **fa** riferimento alla necessità, per poter accedere e soggiornare in Italia per periodi superiori a tre mesi quali lavoratori stranieri altamente qualificati, di essere **alternativamente** in possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) del **titolo di istruzione superiore di livello terziario** rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un **percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale** o corrispondente almeno al **livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni** allegato al [decreto del](#)

[Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018](#) (laurea triennale, diploma accademico di primo livello, diploma ITS);

b) dei **requisiti** previsti dal [decreto legislativo n. 206 del 2007](#), limitatamente all'**esercizio di professioni regolamentate**;

c) di una **qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile** ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

d) di una **qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti** la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla [classificazione ISCO-08](#), rispettivamente designati con il codice [n. 133](#) (dirigenti nei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e [n. 25](#) (Specialisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

Per quanto riguarda, invece, il **decreto legislativo n. 206 del 2007**, esso disciplina il **riconoscimento delle qualifiche professionali** già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che permettono al titolare l'accesso e l'esercizio alle **professioni regolamentate**. Tali professioni, all'[articolo 4](#), sono definite come:

1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di **iscrizione in ordini o collegi o in albi, registri ed elenchi** tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è **subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità**;

2) i **rapporti di lavoro subordinato**, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di **qualifiche professionali**;

3) l'attività esercitata con **l'impiego di un titolo professionale** il cui uso è **riservato** a chi possiede una qualifica professionale;

4) le attività attinenti **al settore sanitario** nei casi in cui il possesso di una **qualifica professionale** è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;

5) le professioni esercitate dai membri di **specifici organismi o associazioni britanniche o irlandesi** (riportate all'[Allegato I](#) del decreto legislativo).

Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone che nel **piano didattico personalizzato (PDP)** adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, per le **studentesse** e gli **studenti ad alto potenziale cognitivo**, possano essere inserite attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso **esperienze di apprendimento** presso le **istituzioni della formazione superiore** (università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM), in **deroga** a quanto previsto [all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010](#), in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio.

Il medesimo comma prevede, inoltre, che i **crediti formativi acquisiti** nell'ambito delle attività di cui sopra sono **valutati** nell'ambito dei **percorsi formativi della formazione superiore** intrapresi dopo il conseguimento del titolo summenzionato.

Il **decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010**, in attuazione della cosiddetta “riforma Gelmini” ([articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#)), reca la **revisione** dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico **dei licei**. L’articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica, in particolare al comma 3, dispone in effetti che il diploma rilasciato al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali consente l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Poiché, invece, il comma in commento si riferisce espressamente ai **piani didattici personalizzati adottati “dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado”**, e dunque anche agli **istituti professionali** e agli **istituti tecnici**, sarebbe forse più opportuno citare qui una norma, in materia di previo possesso del titolo, utile a ricomprendere anche i diplomi rilasciati da tali istituti.

A tal fine, si segnala che l’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al [decreto dell’allora Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270](#), prevede, in via generale, che **“per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo”**.

Ove si intenda rendere inequivoca la volontà di estendere la possibilità di svolgere esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore a tutti gli studenti ad alto potenziale cognitivo delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e non solo a quelli dei licei, si valuti l’opportunità di citare - all’articolo 20, comma 2 - quale norma da derogare in materia di necessità del previo possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, quale requisito di accesso all’istruzione superiore, l’articolo 6 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 270 del 2004, anziché l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010.

In relazione a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo in commento, si rileva che il citato **piano didattico personalizzato (PDP), a livello legislativo**, risulta richiamato in tale specifica denominazione solo **dagli articoli 11 e 20 del [decreto legislativo n. 62 del 2017](#)**, peraltro in relazione ai **solli alunni con disabilità** o con **disturbi specifici di apprendimento**. Tali richiami **non forniscono una definizione di piano didattico personalizzato (PDP)**, né rinviano a tal fine a ulteriori disposizioni normative, anche di rango secondario. Per una ricostruzione del percorso che ha portato alla diffusione dei **piani didattici personalizzati** all’interno del sistema scolastico italiano, e per l’individuazione più precisa degli studenti per cui tali piani sono adottati, si rinvia all’approfondimento che segue.

• *Il Piano didattico personalizzato e i bisogni educativi speciali*

In materia di personalizzazione dei percorsi didattici, è opportuno ricordare preliminarmente che all’interno dell’ordinamento scolastico italiano vige, e riveste fondamentale importanza, il principio **dell’autonomia scolastica**.

Esso è espressamente riconosciuto **dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione**, e si desume implicitamente dagli altri articoli dedicati alla cultura e all'istruzione (artt. 9, 33 e 34). A livello legislativo, l'autonomia scolastica è riconosciuta **dall'articolo 21 della [legge 15 marzo 1997, n. 59](#)**, ed è disciplinata nel dettaglio dal relativo regolamento di attuazione, il **[decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275](#)**.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 21 della citata legge n. 59 del 1997, **l'autonomia didattica** delle istituzioni scolastiche “si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di **libertà progettuale**, compresa l'eventuale offerta di **insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi** e nel rispetto delle **esigenze formative degli studenti**.”

L'articolo 4, comma 2, lettera c) del **[DPR n. 275 del 1999](#)** dispone poi che, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, le scuole possono adottare tutte **le forme di flessibilità** che ritengono opportune, tra cui, l'attivazione di **percorsi didattici individualizzati**, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni “in situazione di handicap”, secondo quanto già previsto dalla **[legge n. 104 del 1992](#)**.

La **[legge 8 ottobre 2010, n. 170](#)**, ha successivamente introdotto nuove norme in materia di **disturbi specifici di apprendimento (DSA)** in ambito scolastico. Ai sensi dell'articolo 5 della legge appena citata, **agli studenti con DSA diagnosticato** le istituzioni scolastiche garantiscono, tra l'altro, l'uso di una **didattica individualizzata e personalizzata**, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti. Il **[decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011](#)**, attuativo della legge n. 170 del 2010, fa esplicito riferimento, all'articolo 5, all'adozione di un **piano didattico personalizzato** per gli **alunni e studenti con DSA**, in particolare specificando che la sua redazione può costituire lo strumento attraverso il quale la scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati.

Nel 2012 è quindi intervenuta la **[direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012](#)** volta a definire strumenti di intervento per **gli alunni con bisogni educativi speciali – BES**. La direttiva parte dall'assunto che “**l'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit**”, che “le problematiche ricomprese nei disturbi evolutivi specifici **non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92**, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro”; analogamente, la direttiva sottolinea che “**alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste** in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma”. “Un approccio educativo, non meramente clinico” continua la citata direttiva “dovrebbe dar modo di **individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali**, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo”. Pertanto, “**le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della legge 170/2010 (DM 5669/2011)**”.

In forza di tale direttiva interpretativa, la redazione, tra l'altro, del **piano didattico personalizzato** diviene quindi uno strumento **rivolto** non solo agli studenti in situazione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento certificati, ma **a tutti gli studenti con bisogni educativi speciali (BES)**. Il piano è utilizzato come strumento di lavoro *in itinere* per gli insegnanti e di documentazione alle famiglie delle strategie di intervento programmate. Più in particolare, la medesima direttiva evidenzia “la necessità di elaborare un **percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con BES**, anche attraverso la redazione di un **piano didattico personalizzato**”, riferendosi, tra gli altri, anche agli “alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici problemi – possono incontrare difficoltà a scuola”.

L'interesse agli alunni con bisogni educativi speciali è stato poi declinato in precise modalità operative dall'Amministrazione scolastica mediante la [circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013](#), la [nota MIUR 27 giugno 2013 prot. n. 1551](#) e la [nota MIUR prot. n. 2563 del 22 novembre 2013](#), che delineano le **strategie di intervento** a favore degli alunni e studenti con bisogni educativi speciali, e offrono **indicazioni in merito alla redazione del piano didattico personalizzato (PDP)** per i medesimi alunni e studenti.

I **bisogni educativi speciali** sono citati dalla [legge n. 107 del 2015](#), cosiddetta “**Buona scuola**”, che individua espressamente fra gli obiettivi formativi prioritari del sistema d'istruzione il “potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso **percorsi individualizzati e personalizzati**” (articolo 1, comma 7, lettera l)).

Uno dei **decreti legislativi attuativi della legge “Buona scuola”**, il [n. 62 del 2017](#), cita esplicitamente i **piani didattici personalizzati**, ma, come si è detto, **solo con riferimento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento**, in particolare in relazione alla valutazione nel primo ciclo d'istruzione (articolo 11) e all'esame di Stato nel secondo ciclo d'istruzione (articolo 20). Un altro decreto legislativo attuativo della legge “Buona scuola”, il [n. 66 del 2017](#), è invece espressamente rivolto all'inclusione scolastica **degli studenti con disabilità**, e reca disposizioni specifiche in materia di “piano educativo individualizzato” ad essi rivolto.

Con più specifico riferimento agli **studenti ad alto potenziale cognitivo** (definiti in ambito internazionale *Gifted children*), con la [nota n. 562 del 3 aprile 2019](#), l'allora MIUR ha avallato l'interpretazione invalsa presso le istituzioni scolastiche a seguito dell'emanazione della sopra citata [direttiva 27 dicembre 2012](#) di **considerare la condizione di tali alunni e studenti plusdotati nell'ambito delle prescrizioni sul trattamento dei bisogni educativi speciali**, in quanto ritenuta assolutamente corretta nella prospettiva della **personalizzazione degli insegnamenti**, della valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e del principio di responsabilità educativa (v. paragrafo, “Alunni e studenti ad alto potenziale intellettuale”, a pag. 3 della menzionata nota [n. 562](#)). La medesima nota ha, inoltre, chiarito che anche in caso di alto potenziale cognitivo, come per tutti gli altri bisogni educativi speciali, la strategia da assumere è rimessa alla decisione dei consigli di classe (o *team* docenti della primaria) che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare **metodologie didattiche specifiche** in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando la convenienza di un **percorso di personalizzazione formalizzato in un piano didattico personalizzato (PDP)**.

Si evidenzia, altresì, che con riferimento alla condizione giuridica degli alunni e studenti ad alto potenziale cognitivo **sono all'esame della 7^a Commissione permanente del Senato i disegni di legge AS n. 180**, recante disposizioni per il riconoscimento degli

alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico all'esame del Senato, e [AS n. 1041](#), riguardante l'istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti.

Si ricorda, inoltre, la [raccomandazione n. 1248 \(94\)](#) del Consiglio d'Europa sull'istruzione dei bambini con alto potenziale cognitivo.

Sullo stesso tema è intervenuto anche il **Comitato economico e sociale europeo** che, nella 486° Sessione plenaria del 16-17 gennaio 2013, ha reso il parere "[Liberare il potenziale dei bambini e dei giovani con alte abilità intellettuali nell'Unione europea](#)".

Il **comma 3** dell'articolo in esame prevede - con norma che appare di natura programmatica - che lo Stato favorisca **l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale** per il **miglioramento del benessere psicofisico** attraverso **l'attività sportiva**, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità.

Dispone, inoltre, che nel rispetto dei principi generali di cui al presente progetto di legge, i **sistemi di intelligenza artificiale** possano essere utilizzati anche per **l'organizzazione delle attività sportive**.

Articolo 21
***(Investimenti nei settori di intelligenza artificiale,
della cybersicurezza e calcolo quantistico)***

L'**articolo 21** consente investimenti fino a **un miliardo di euro** nella partecipazione al capitale di rischio di imprese che operano in Italia nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico e delle telecomunicazioni. Gli investimenti sono effettuati avvalendosi di Cdp Venture Capital Sgr spa (**comma 1**). Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) è il soggetto investitore (**comma 3**). Per la misura, vengono utilizzate le risorse del Fondo di sostegno al *venture capital* istituito dalla legge di bilancio 2019 (**comma 2**).

L'**articolo 21** qui in esame – che si compone di **tre commi** – reca misure finanziarie a sostegno di imprese operanti in settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico e delle telecomunicazioni.

Nello specifico, le misure, per esplicita previsione del **comma 1**, sono finalizzate a **supportare** lo sviluppo di **imprese operanti** nei settori dell'**intelligenza artificiale**, della **cybersicurezza**, del **calcolo quantistico**, delle **telecomunicazioni** e delle **tecnologie** per questa **abilitanti**, anche attraverso la creazione di **poli di trasferimento tecnologico** e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori. Ciò in linea con la **Strategia nazionale** per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 17 (alla cui scheda di lettura si rinvia). Il comma 1, segnatamente, autorizza, avvalendosi dell'operatività di **Cdp Venture Capital Sgr -Fondo Nazionale Innovazione (FNI)**, l'assunzione – fino a 1 miliardo di euro – di **partecipazioni** dirette o indirette nel **capitale di rischio** di determinate imprese quali:

- a) **piccole e medie imprese (PMI)** con elevato potenziale di sviluppo e innovative, con sede legale e operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al *mobile edge computing*, alle architetture aperte basate su soluzioni *software*, al Web 3, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion, scale up financing*);
- b) **imprese**, con sede legale e operativa in Italia, **anche diverse da quelle di cui alla lettera a)** di cui sopra, operanti nei suddetti settori e tecnologie, con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.

Il comma 1, alinea, e la successiva lettera a) dell'articolo 21 contengono l'espressione "[settore] delle tecnologie per questa/queste abilitanti". Si valuti l'opportunità di meglio definire questo concetto, considerando la sostituzione di quella espressione con la seguente: "[settore] delle relative tecnologie abilitanti".

Il comma 3 specifica che **il soggetto investitore** è il **Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT)**.

Alla luce di quanto dispone il comma 3, si valuti l'opportunità di specificare, nel comma 1, laddove si utilizza genericamente la locuzione "è autorizzata", a chi è conferita tale autorizzazione.

La **relazione illustrativa** afferma che la mobilitazione dei suddetti investimenti avviene sulla base di una strategia che si fonda su **tre pilastri**:

- la **creazione di poli di trasferimento tecnologico** (c.d. *tech transfer*) specializzati in intelligenza artificiale, cybersicurezza e *quantum computing*: si tratta di veicoli che federano realtà accademiche, *partner* tecnici e co-investitori, con l'obiettivo di investire nelle predette imprese;
- **investimenti in startup in diverse fasi di vita** (*early* e *late stage*) attraverso **tre modalità**: coordinamento con fondi che si concentrano su specifici settori o industrie al fine di rafforzare le applicazioni verticali degli investimenti; investimenti autonomi in *startup* che operano in un ambito settoriale non ben definito o specifico; investimenti in fondi di *venture capital* che focalizzano la propria attività di investimento su *startup* che operano in ambiti specifici;
- iniziative relative alla creazione e allo sviluppo di **campioni nazionali** (o "**unicorni**") dell'intelligenza artificiale mediante, da un lato, l'implementazione di processi di supporto alla creazione di nuove *startup*, e, dall'altro, l'individuazione di una o più *startup* già esistenti in cui investire per supportarle nei processi di crescita.

Il **comma 2** prevede che gli **investimenti** di cui al comma 1 siano effettuati **attraverso la sottoscrizione** diretta o indiretta di **quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, appositamente** istituiti e gestiti da Cdp Venture Capital Sgr spa (CDPVC), oppure attraverso il coinvestimento da parte di altri fondi per il *venture capital* istituiti e gestiti dalla stessa CDPVC.

Si valuti l'opportunità di meglio definire il concetto di "coinvestimento da parte di altri fondi", chiarendo se si intenda indicare una modalità di investimento effettuato in parte mediante fondi di nuova istituzione e in parte mediante fondi già istituiti.

Ai sensi del medesimo comma 2 gli investimenti sono effettuati mediante l'utilizzo delle risorse del **Fondo di sostegno al *venture capital*** di cui all'articolo 1, comma 209, della legge di bilancio 2019 ([L. n. 145/2018](#)), secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale attuativo del medesimo Fondo – [D.M. 27 giugno 2019](#) – del

quale viene contestualmente previsto **un aggiornamento** al fine di definire criteri e modalità di applicazione delle misure qui introdotte.

Si ricorda che al fine di perseguire con maggiore efficacia l'obiettivo di promozione degli interventi nel capitale di rischio e garantire una adeguata sinergia con gli strumenti in essere, il citato D.M. ha previsto che il Fondo di sostegno al *venture capital* intervenga in fondi per il *venture capital*, istituiti e gestiti dalla CDPVC o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio¹⁹. I fondi per il *venture capital* devono investire esclusivamente nel capitale di rischio di PMI con elevato potenziale di sviluppo ed innovative, non quotate in mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion, scale-up financing*).

La **relazione tecnica** precisa che la copertura della verticale d'investimento si trova nell'ambito delle **risorse del Fondo per il sostegno al *venture capital* nel suo complesso, già interamente sottoscritte e trasferite a CDPVC**. Il conto corrente di tesoreria in questione (n. 25095) per la gestione (fuori bilancio) degli interventi del Fondo, autorizzato dall'articolo 10, comma 7-*sexies*, ultimo periodo, del [D.L. n. 121/2021](#), ha attualmente una **consistenza di cassa di 1.770.826.854,97** euro.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, **legge di bilancio 2019**, ha introdotto disposizioni per una **razionalizzazione del sistema del *venture capital* nazionale** e, in particolare:

- a) il **comma 116**, ha previsto che, al fine di semplificare e rafforzare il settore del *venture capital* e il tessuto economico-produttivo del Paese, l'allora Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*) potesse **autorizzare la cessione**, a condizioni di mercato, **da parte di Invitalia spa**²⁰, di una **quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures Sgr spa - Invitalia Sgr**, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse (destinate al *venture capital*) del c.d. Fondo per la crescita sostenibile²¹, di quelle del c.d. Fondo imprese Sud²², e di quelle del c.d. Fondo "Italia Venture III"²³;
- b) il **comma 117** ha attribuito il **diritto di opzione a Cassa depositi e prestiti**, per l'**acquisto della quota di partecipazione azionaria** in Invitalia Sgr nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti. In attuazione di quanto sopra previsto, la società CDP *Equity* ha acquistato quote di

¹⁹ Contemporaneamente, il D.M. ha destinato agli investimenti nei fondi per il *venture capital* istituiti e gestiti dalla CDPVC o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, la somma di 200 milioni di euro già previsti con delibera CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018, e assegnati al MISE dal comma 121 della legge di bilancio 2019.

²⁰ L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia S.p.a. è interamente di proprietà del Ministero dell'Economia e finanze (MEF) (cfr. [qui](#)).

²¹ di cui all'art. 23 del DL n. 82/2012.

²² di cui all'art. 1, comma 897, L. n. 205/2017.

²³ di cui al comma 121 della stessa L. n. 145/2018.

partecipazione di maggioranza in Invitalia Ventures Sgr. L'assemblea di Invitalia Ventures Sgr (70% CDP Equity e 30% Invitalia) tenutasi il 21 gennaio 2020, ha modificato il nome della società in CDP Venture Capital Sgr s.p.a. La **denominazione** è stata modificata in CDP Venture Capital Sgr s.p.a. - Fondo Nazionale Innovazione (qui il [comunicato stampa](#) e il [sito istituzionale dedicato](#));

- c) i **commi 206 e 207** hanno previsto la possibilità di **sottoscrizione** da parte dello **Stato**, tramite il MIMIT, di **quote o azioni** di uno o più **Fondi** per il *venture capital* o di uno o più **fondi** che investono in fondi per il *venture capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del **D.L. n. 98 del 2011**²⁴, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento. Il **D.M. 27 giugno 2019**, in attuazione di quanto previsto dal comma 208, ha disciplinato le modalità d'investimento statale.
- d) il **comma 209**, ha previsto per le finalità di cui al citato comma 206, l'**istituzione**, nello stato di previsione dell'allora MISE (ora MIMIT), il **Fondo di sostegno al *venture capital***, dotandolo inizialmente di **30 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2019, 2020 e 2021** e di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal **2022 al 2025**. Contestualmente, il **comma 216** ha previsto, ai fini di una successiva alimentazione del Fondo, che le **entrate** dello **Stato** derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di **dividendi** delle **società partecipate** dal **MEF** possano essere utilizzate, **fino al 10 per cento** del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per gli investimenti in *venture capital* sopra indicati e che le somme introitate a tale titolo siano riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del MEF per essere poi versate al Fondo, iscritto nello stato di previsione della spesa del MIMIT. Le disposizioni hanno trovato applicazione a decorrere dal 1° luglio 2019. Il Fondo è stato anche successivamente rifinanziato e definanziato per via legislativa. I definanziamenti sono stati disposti a titolo di parziale compensazione finanziaria delle misure recate nelle norme che li hanno previsti²⁵. Quanto ai **rifinanziamenti**, si rammenta che l'**articolo 10, comma**

²⁴ L'**articolo 31 del D.L. n. 98/2011**, ha introdotto nell'ordinamento norme per **favorire l'accesso al *venture capital*** e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dell'**organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso**, nonché delle società di investimento a capitale fisso. Il **comma 2 definisce "Fondi per il *Venture Capital*" (FVC)** gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, fiscalmente residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) compresi nell'apposito elenco del MEF, **che investono almeno l'85 per cento** del valore degli attivi **in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati**, nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion o scale up financing*) e il residuo in PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (281)

²⁵ L'**articolo 38, comma 3, del D.L. n. 34/2020** ha disposto uno stanziamento aggiuntivo di **200 milioni** di euro per l'anno **2020**. Queste risorse sono state finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle **startup innovative e delle PMI innovative**. In attuazione, è stato adottato il D.M. 1 ottobre 2020.

L'**articolo 1, comma 107 della legge di bilancio 2021** (L. n.178/2020) ha stanziato 3 milioni di euro per l'anno 2021 per il Fondo finalizzando tali risorse a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati

7-sexies, del **D.L. n. 121/2021** – richiamato nella relazione tecnica del provvedimento in esame – al fine di favorire il settore del *venture capital*, ha autorizzato il MISE, ora MIMIT²⁶, a sottoscrivere fino a un ammontare pari a **2 miliardi di euro da versare al Fondo**²⁷. In attuazione, è stato adottato il **decreto 26 luglio 2022** disciplina nel dettaglio le modalità di impiego di tali somme. Come ricordato dalla relazione tecnica del disegno di legge qui in commento, l'**articolo 10, comma 7-sexies** – per la gestione degli interventi – ha autorizzato l'apertura di un **apposito conto corrente** presso la Tesoreria centrale dello Stato, **intestato al MIMIT**, cui affluiscono le **risorse ad esso assegnate** e sul quale la **CDP spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento**. Si rileva che a **legge di bilancio 2024** (L. n. 213/2024) il capitolo di spesa 7344/MIMIT, su cui sono iscritte le risorse del Fondo per il sostegno al *venture capital* reca una previsione di 605 milioni per il 2024 e di 5 milioni per il 2025. In argomento si veda anche la [relazione annuale al Parlamento](#) presentata dal MIMIT nel 2023 **sullo stato di attuazione delle policy** in favore delle *startup* e PMI innovative (in particolare da p. 50).

Il **comma 3**, dispone che, oltre al MIMIT in qualità di investitore, **partecipano agli organi di governo** dei fondi di *venture capital*, con propri rappresentanti, in ragione delle proprie competenze, la struttura della **Presidenza del Consiglio dei ministri** competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'**Agenzia per la cybersicurezza** nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità.

entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne. In attuazione, è stato adottato il D.M. 27 dicembre 2021.

Il Fondo ha poi subito una **riduzione** di 300 milioni di euro per l'anno 2024 ad opera dell'articolo 4, comma 4, lett. *b*), della [legge n. 206/2023](#) (c.d. legge sul *made in Italy*) a titolo di parziale compensazione dell'onere derivante dalla costituzione del c.d. Fondo nazionale del *made in Italy*.

²⁶ nel rispetto della disciplina sugli aiuti di stato relativa agli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio".

²⁷ le risorse sono state reperite a valere su quelle, iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzate ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 34/2020, per le finalità del cd. "Patrimonio destinato", strumento la cui gestione è stata affidata a CDP.

Articolo 22, commi 1, 2 e 6

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale)

L'**articolo 22, commi 1 e 2**, contiene una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 2024](#), cd. "AI Act", approvato dal Consiglio UE in via definitiva il 21 maggio 2024.

L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di principi e criteri direttivi, sia generali che specifici (**comma 2**).

Per quanto concerne i **principi e criteri direttivi specifici**, la **lettera a)** del **comma 2** stabilisce che nell'attuazione della delega siano individuate le **Autorità nazionali competenti** previste dal Regolamento europeo.

La successiva **lettera b)** concerne i percorsi di **alfabetizzazione e formazione** in materia di strumenti di intelligenza artificiale, rivolti anche (**lettera c)**) ai **professionisti** che fanno uso di tali strumenti.

Le **lettere d), e) ed f)** **recano** principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa in materia di **istruzione scolastica, formazione superiore e ricerca**. Tali principi e criteri direttivi fanno riferimento: al potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline (**lettera d)**); alla previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni AFAM, nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli ITS *Academy*, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni (**lettera e)**); alla valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'AFAM, ITS *Academy* ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento di alcuni obiettivi specificamente indicati (**lettera f)**).

Il **comma 6** reca una clausola di **invarianza finanziaria**

I **commi 1 e 2** dell'articolo in commento recano una **delega al Governo** per l'adozione, **entro dodici mesi** dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più **decreti legislativi** per adeguare la normativa nazionale al [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 2024](#), cd. "AI Act", approvato dal Consiglio UE in via definitiva il 21 maggio 2024.

Brevi cenni sul regolamento dell'Unione europea

In via di sintesi, il suddetto regolamento dell'Unione europea: stabilisce le pratiche vietate in materia; reca una disciplina specifica per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, prevedendo anche una relativa banca dati; stabilisce alcuni obblighi di trasparenza a carico dei produttori e dei gestori (*deployers*) di determinati sistemi di intelligenza artificiale e pone in capo ai produttori la responsabilità sulla sussistenza di alcuni requisiti dei prodotti (tra i sistemi interessati da tali obblighi o responsabilità figurano quelli destinati ad interagire direttamente con le persone fisiche e quelli che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici); reca una disciplina specifica sui modelli di intelligenza artificiale per finalità generali (modelli che presentano un elevato livello di generalità); reca norme sulla sperimentazione in materia di intelligenza artificiale; disciplina la *governance* del settore a livello di Unione europea e di autorità nazionali; disciplina il monitoraggio sul mercato e la condivisione delle informazioni; fa riferimento a codici di condotta e ad orientamenti.

Per un esame più dettagliato della disciplina posta dal regolamento dell'Unione europea si rinvia al paragrafo finale della presente scheda.

Procedura per l'adozione dei decreti legislativi (comma 1)

Per la **procedura per l'adozione** dei decreti legislativi, il **comma 1** del presente **articolo 22** fa rinvio a quella stabilita dall'articolo 31 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”; il medesimo **comma 1** prevede l'acquisizione del parere – oltre che delle Commissioni parlamentari competenti – del Garante per la protezione dei dati personali.

L'**articolo 31** della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea²⁸.

Il **comma 2** di tale articolo specifica che i decreti legislativi sono adottati su **proposta** del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia. Questi agiscono di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. L'amministrazione con competenza istituzionale prevalente predispone una tabella di concordanza tra le disposizioni introdotte e quelle della direttiva da recepire.

Lo **schema procedurale** è disciplinato in via generale dal **comma 3**: gli **schemi di decreto legislativo**, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi

²⁸ Il termine temporale per l'esercizio della delega è stabilito in via diretta, come detto, dal **comma 1** del presente **articolo 22**. Si ricorda in ogni caso che il comma 1 del summenzionato articolo 31 prevede che il termine per l'esercizio delle deleghe sia di quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Qualora il termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve invece essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In assenza di termine di recepimento, il termine è di dodici mesi.

alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi **quaranta giorni** dalla data di trasmissione, essi sono emanati anche in assenza del parere. Qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine è **prorogato di tre mesi**. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Sugli **schemi** di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie è previsto anche il **parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (comma 4)**; tali schemi devono essere corredati di una **relazione tecnica**; nel caso in cui non intenda conformarsi alle condizioni formulate da tali Commissioni, il Governo ritrasmette al Parlamento i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle medesime Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. Il **comma 9** prevede altresì l'ipotesi che il Governo *non* intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari su norme contenenti **sanzioni penali**. In tal caso ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. I decreti sono emanati anche in mancanza di parere dopo venti giorni dalla data di ritrasmissione.

Il **comma 5** prevede la possibilità per il Governo di adottare **disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo. È comunque necessario garantire il rispetto dei principi e criteri direttivi fissati in origine dalla legge stessa. Analoga possibilità è disciplinata dal **comma 6** al fine di recepire il contenuto di atti delegati dell'Unione europea che modificano o integrano le direttive di origine.

I **commi 7 e 8** disciplinano i decreti di recepimento di direttive adottati materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome.

Principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega (comma 2, alinea)

Ai sensi del **comma 2** del presente **articolo 22**, l'esercizio della delega è subordinato *in primis* ai **principi e criteri direttivi generali** elencati nell'articolo 32 della citata [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#).

I principi e criteri direttivi indicati dall'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012 sono, in estrema sintesi, i seguenti:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima **semplificazione dei procedimenti**;

b) ai fini di un migliore **coordinamento con le discipline vigenti** sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il **riassetto e la semplificazione della normativa**;

c) gli atti di recepimento di direttive non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. **gold plating**);

d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste **sanzioni amministrative e penali** per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti".

Si segnala che l'articolo 99 del regolamento europeo in oggetto prevede che gli Stati membri stabiliscano **sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive**, comprese sanzioni **amministrative pecuniarie**, in relazione alle violazioni del regolamento medesimo. Le sanzioni adottate dagli Stati membri sono soggette ad obbligo di comunicazione alla Commissione europea.

Sono stabilite le seguenti **soglie massime, a cui devono attenersi le norme sanzionatorie dei singoli Stati membri**:

- fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente (se superiore²⁹) per violazioni relative alle pratiche vietate di cui all'articolo 5 del regolamento (riguardo a tale articolo, cfr. il paragrafo finale della presente scheda);
- fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente (se superiore³⁰), per l'inosservanza di qualsiasi altro requisito o obbligo del regolamento, posto in capo a produttori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, gestori (*deployers*), nonché degli obblighi di trasparenza posti in capo a produttori e *deployers* e dei requisiti e obblighi degli organismi notificati;
- fino a 7,5 milioni di euro o all'1,5% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente (se superiore³¹), per la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti.

Per le PMI, comprese le *start-up*, si prevede l'applicazione della soglia massima più bassa tra quella in valore percentuale e quella in valore assoluto.

e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede **apportando le corrispondenti modificazioni** alla legge o al decreto legislativo di attuazione;

f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle **eventuali modifiche delle direttive**, intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o siano coinvolte le **competenze di più amministrazioni statali**, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;

h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un **unico decreto legislativo**, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;

i) è sempre assicurata la **parità di trattamento** dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea né può essere previsto un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

²⁹ Per le PMI, comprese le *start-up*, cfr. *infra*.

³⁰ Per le PMI, comprese le *start-up*, cfr. *infra*.

³¹ Per le PMI, comprese le *start-up*, cfr. *infra*.

Principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega (comma 2, lettere a) - f))

Le lettere da a) a f) del **comma 2** recano i **principi e criteri direttivi specifici**.

Autorità nazionali (comma 2, lettera a))

La **lettera a)** prevede che nell'attuazione della delega il Governo designi l'**autorità di vigilanza del mercato**, l'**autorità di notifica**, nonché il **punto di contatto** con le istituzioni dell'Unione europea. Tali soggetti sono individuati in coerenza con quanto previsto dall'**articolo 18** del presente provvedimento, concernente le autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (cfr. la relativa scheda). Si ricorda che il capo VII del regolamento dell'Unione europea in oggetto prevede la designazione, da parte dei singoli Stati membri, di almeno un'**autorità di vigilanza del mercato** e di almeno un'**autorità nazionale di notifica**; l'autorità di vigilanza del mercato – o una di esse, in caso di pluralità di autorità designate – funge da **punto di contatto unico**. Tali autorità costituiscono le **autorità nazionali competenti** (ai fini dell'attuazione del regolamento medesimo)³².

Alfabetizzazione e formazione (comma 2, lettere b) e c))

Le **lettere b) e c)** stabiliscono che, nell'attuazione della delega, il Governo preveda percorsi di **alfabetizzazione e formazione nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale**.

In particolare, la **lettera c)** stabilisce che gli **ordini professionali** possano prevedere percorsi dedicati ai professionisti e agli operatori del settore di competenza. La medesima disposizione prevede la possibilità di una **modulazione dell'equo compenso** sulla base dei **rischi** e delle **responsabilità** connessi all'uso dell'intelligenza artificiale da parte del professionista.

Riguardo alle norme in materia di alfabetizzazione di cui all'**articolo 4** del regolamento europeo in oggetto, si rinvia al paragrafo finale della presente scheda.

Si ricorda che la [legge 21 aprile 2023, n. 49](#), reca disposizioni in materia di **equo compenso** delle prestazioni professionali (v. il [dossier di documentazione](#) sull'A.C. 338-B, ultima lettura parlamentare). La legge interviene, tra l'altro, sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati - tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche - sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro. L'articolo 1 della citata legge n. 49 stabilisce che per essere considerato "equo" il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

³² Riguardo al regolamento, cfr. il paragrafo finale della presente scheda.

Istruzione scolastica, formazione superiore e ricerca (comma 2, lettere d), e) ed f))

Nel dettaglio, il **comma 2**, alle **lettere d), e) e f)**, enuncia i seguenti principi e criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega conferitagli dal **comma 1**:

- potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline (**lettera d)**);

Per quanto concerne i curricula relativi ai diversi percorsi della scuola secondaria di secondo grado si veda l'apposita [pagina](#) sul sito Unica del Ministero dell'istruzione e del merito.

- previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni (**lettera e)**);

Si rammenta in proposito che un "sistema di IA" è un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali (articolo 3, n. 1), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 2024).

Le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), ai sensi della legge n. 508 del 1999, sono le seguenti: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati. L'elenco completo dei 105 istituti è riportato [sul sito del Ministero dell'università e della ricerca](#).

Per un approfondimento sulle istituzioni AFAM, si consulti [la sezione](#) ad esse dedicata all'interno dell'area tematica dedicata a "Le misure destinate agli studenti universitari e alle istituzioni AFAM, il diritto allo studio e la formazione professionale" del portale della documentazione della Camera dei Deputati.

Si ricorda che la [legge 15 luglio 2022, n. 99](#) ("*Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore*"), composta di 16 articoli, ha introdotto

nell'ordinamento una normativa organica di rango legislativo per gli Istituti tecnici superiori (ITS), inizialmente disciplinati - nei loro tratti essenziali - principalmente da una fonte di rango secondario, il [DPCM del 25 gennaio 2008](#) recante "*Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori*". Tale legge è stata approvata in attuazione della riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2) prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la quale aveva come primo traguardo, al 31 dicembre 2022, l'adozione della riforma (attuata, appunto, con l'approvazione della legge n. 99 del 2022). Il successivo (e ultimo) traguardo di tale riforma è stato fissato al 31 dicembre 2023, e consiste nell'entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alla riforma, ove necessario. Per un approfondimento sulle riforme e sugli investimenti del PNRR relativi al settore dell'istruzione, e sul loro stato di attuazione, si rinvia all'[apposita sezione del Portale della documentazione](#) della Camera dei deputati.

- valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'AFAM, ITS *Academy* ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi (**lettera f**):

- 1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;
- 2) incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell'università e della ricerca, degli ITS *Academy* e le Agenzie per l'Italia digitale (AgID) e per la cybersicurezza nazionale (ACN) designate dall'articolo 18, comma 1, quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.

In base all'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 218/2016, gli enti pubblici di ricerca sono i seguenti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.

Clausola di invarianza finanziaria (comma 6)

Il **comma 6** stabilisce che dall'attuazione del presente **articolo 22** (v. anche la scheda sui **commi da 3 a 5**) non derivino **nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.

Quadro sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)

In via di sintesi (come già detto nella parte precedente della scheda), il [regolamento](#) in oggetto: stabilisce le pratiche vietate in materia; reca una disciplina specifica per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, prevedendo anche una relativa banca dati; stabilisce alcuni obblighi di trasparenza a carico dei produttori e dei gestori (*deployers*) di determinati sistemi di intelligenza artificiale e pone in capo ai produttori la responsabilità sulla sussistenza di alcuni requisiti dei prodotti (tra i sistemi interessati da tali obblighi o responsabilità figurano quelli destinati ad interagire direttamente con le persone fisiche e quelli che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici); reca una disciplina specifica sui modelli di intelligenza artificiale per finalità generali (modelli che presentano un elevato livello di generalità); reca norme sulla sperimentazione in materia di intelligenza artificiale; disciplina la *governance* del settore a livello di Unione europea e di autorità nazionali; disciplina il monitoraggio sul mercato e la condivisione delle informazioni; fa riferimento a codici di condotta e ad orientamenti.

Il 13 marzo 2024 il Parlamento europeo ha approvato il regolamento sull'intelligenza artificiale (IA), facendo seguito all'[accordo già raggiunto con il Consiglio dell'Unione europea nel dicembre 2023](#). Il testo è stato formalmente adottato dal Consiglio Telecomunicazioni nella seduta del 21 maggio 2024.

Principali **obiettivi** del regolamento sono (così come esplicitati in particolare ai considerando 1 e 2):

- migliorare il funzionamento del mercato interno dell'Unione, istituendo un quadro giuridico uniforme, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA);
- promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti

dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente nell'Unione;

- promuovere l'innovazione e l'occupazione;
- assicurare all'Unione un ruolo guida in tale settore.

Si traccia di seguito un quadro sulle principali disposizioni contenute nel [regolamento](#).

Il **capo I** definisce l'**oggetto** del regolamento e l'**ambito di applicazione** delle nuove regole, le quali concernono **l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di IA nell'Unione** (artt. 1-4).

L'art. 1 specifica che il regolamento stabilisce:

- divieti di talune pratiche di IA;
- requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi;
- regole di trasparenza armonizzate per determinati sistemi di IA;
- regole armonizzate per l'immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali;
- regole in materia di monitoraggio del mercato, vigilanza del mercato, *governance* ed esecuzione;
- misure a sostegno dell'innovazione, con particolare attenzione alle PMI, comprese le *start-up*.

Il regolamento **si applica** ai soggetti pubblici e privati, all'interno e all'esterno dell'UE, con riferimento ai casi in cui il sistema di IA sia immesso sul mercato dell'Unione o in cui il suo uso abbia effetti su persone situate nell'UE.

L'art. 3 contiene le '**definizioni**' applicate ai fini del regolamento. In particolare, per **sistema di IA** si intende "un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* che riceve come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali".

L'art. 4 stabilisce che i produttori e i gestori³³ adottino misure per garantire, "nella misura del possibile", un **livello sufficiente di alfabetizzazione** in materia di intelligenza artificiale del personale e degli altri soggetti che facciano uso di sistemi di IA per conto dei medesimi produttori o gestori.

Il capo I è integrato dall'**allegato I**, contenente un elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione (elenco a cui fanno riferimento alcune norme del regolamento, cfr. *infra* in merito).

Il **capo II** stabilisce le **pratiche di AI vietate** (art. 5).

Sono vietati l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA volto a:

1. utilizzare **tecniche subliminali** che agiscano senza che una persona ne sia consapevole o **tecniche volutamente manipolative o ingannevoli**

³³ Riguardo ai termini, usati nella presente esposizione, di produttori e gestori, cfr. *infra*, anche in nota.

- aventi lo scopo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone;
2. **sfruttare le vulnerabilità** di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di tale persona, in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare un danno significativo;
 3. la valutazione o la classificazione delle persone fisiche o di gruppi di persone **sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche** (personali o della personalità) note, inferite o previste, qualora il punteggio sociale così ottenuto comporti il verificarsi di uno o di entrambi gli scenari seguenti:
 - a. un trattamento pregiudizievole o sfavorevole in contesti sociali che non siano collegati ai contesti in cui i dati siano stati originariamente generati o raccolti;
 - b. un trattamento pregiudizievole o sfavorevole che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al comportamento sociale dei soggetti o alla sua gravità;
 4. valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato, unicamente sulla base della **profilazione** di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità (tale divieto non si applica ai sistemi di IA utilizzati a sostegno della valutazione del coinvolgimento di una persona in un'**attività criminosa**);
 5. creare o ampliare le banche dati di riconoscimento facciale mediante **scraping**³⁴ **non mirato di immagini facciali** da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso;
 6. **inferire le emozioni** di una persona fisica nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione (**tranne** laddove l'uso del sistema di IA sia utilizzato a **fini medici o di sicurezza**);
 7. classificare individualmente le persone fisiche sulla base dei loro **dati biometrici** per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale; tale divieto non riguarda l'etichettatura o il filtraggio di *set* di dati biometrici acquisiti legalmente, come le immagini sulla base di dati biometrici, o sulla base della

³⁴ Il *web scraping* (dall'inglese *to scrape*, grattare/raschiare) è una particolare tecnica di *crawling*. Un *crawler* – chiamato anche *bot* o *spider* – è un *software* che ha lo scopo di raccogliere tutte le informazioni necessarie per indicizzare in modo automatico le pagine di un sito, analizzare i collegamenti ipertestuali e trovare associazioni fra termini di ricerca e classificarli (definizione fornita dal sito [Agenda digitale europea](#)).

categorizzazione di dati biometrici³⁵, nel settore delle **attività di contrasto**³⁶;

8. l'uso di **sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto**, a meno che (e nella misura in cui) tale uso sia strettamente necessario per uno degli obiettivi seguenti:
- a. la **ricerca mirata di vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale**, nonché la **ricerca di persone scomparse**;
 - b. la **prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica** delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale, o reale e prevedibile, di un **attacco terroristico**;
 - c. la localizzazione o l'identificazione di una persona sospettata di aver commesso uno dei reati di cui all'allegato II del regolamento, punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni³⁷.

Il **capo III** stabilisce la **disciplina relativa ai sistemi di IA ad alto rischio** (artt. 6-49).

La **sezione 1** si riferisce alla **classificazione dei sistemi di IA "ad alto rischio"**. In primo luogo, rientrano in tale categoria i sistemi per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come **componente di sicurezza** di un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nel suddetto allegato I, ovvero il sistema **costituisce di per sé un prodotto** rientrante nell'ambito della medesima normativa di armonizzazione;
- la componente di sicurezza o il prodotto summenzionato è **soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi** ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto, ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato I.

³⁵ Si ricorda che il presente regolamento definisce la "categorizzazione biometrica" come l'assegnazione di persone fisiche a categorie specifiche sulla base dei loro dati biometrici.

³⁶ Le attività di contrasto sono così definite dal regolamento in oggetto: "attività svolte dalle autorità di contrasto o per loro conto a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse".

³⁷ Il regolamento specifica che ogni uso di un sistema di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto dovrà essere subordinato a un'autorizzazione preventiva rilasciata da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente, la cui decisione è vincolante, dello Stato membro in cui avviene l'uso. Tuttavia, in una situazione di urgenza debitamente giustificata, sarà possibile iniziare a usare il sistema senza autorizzazione, a condizione che tale autorizzazione sia richiesta senza indebito ritardo, al più tardi entro 24 ore. Se tale autorizzazione verrà respinta, l'uso sarà interrotto con effetto immediato e tutti i dati, nonché i risultati e gli *output* di tale uso, saranno immediatamente eliminati e cancellati.

Sono inoltre considerati ad alto rischio i sistemi di IA di cui all'**allegato III** del regolamento³⁸, a meno che essi **non presentino** un rischio significativo di **danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche**; tali esclusioni non possono riguardare i sistemi di cui all'allegato III che effettuino **profilazione di persone fisiche**.

Si segnala che, in base a tali definizioni, tra i sistemi ad alto rischio rientrano, in particolare, quelli riguardanti:

- l'**identificazione biometrica remota, la categorizzazione biometrica e il riconoscimento delle emozioni**;
- le **infrastrutture critiche** (sistemi di IA destinati a essere utilizzati come **componenti di sicurezza** nella gestione e nel funzionamento delle **infrastrutture digitali critiche** e del **traffico stradale** e nella fornitura di **acqua, gas, riscaldamento o elettricità**);
- l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione agli **istituti di istruzione e formazione professionale**;
- l'**occupazione, la gestione dei lavoratori e l'accesso al lavoro autonomo** (sistemi di IA destinati all'assunzione o alla selezione di persone fisiche, in particolare mediante pubblicazione di annunci di lavoro mirati o valutazione dei candidati, e sistemi destinati a essere utilizzati per adottare decisioni in merito alle condizioni dei rapporti di lavoro, per assegnare compiti o per monitorare le prestazioni);
- l'**accesso a servizi e a prestazioni, pubblici e privati, essenziali** (compresi l'assistenza sanitaria e compresi i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare e classificare le chiamate di emergenza), la valutazione dell'**affidabilità creditizia delle persone fisiche**, la valutazione dei **rischi finanziari**, la **determinazione dei prezzi** in relazione ad **assicurazioni sulla vita e assicurazioni sanitarie**;
- le **attività di contrasto** (nella misura in cui il diritto dell'Unione o nazionale ne consenta l'uso)³⁹;
- la gestione della **migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere**;
- l'**amministrazione della giustizia e i processi democratici** (sistemi di IA destinati a essere usati per assistere le autorità giudiziarie nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e sistemi destinati a influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum).

Nella misura in cui sono integrati in piattaforme *online* di dimensioni molto grandi o motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi, i sistemi di IA sono soggetti al

³⁸ Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'elenco di cui all'allegato III, aggiungendo o modificando i casi d'uso dei sistemi di IA ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: i sistemi di IA sono destinati a essere usati in uno dei settori elencati nell'allegato III; i sistemi di IA presentano un rischio di danno per la salute e la sicurezza, o di impatto negativo sui diritti fondamentali, e tale rischio è equivalente o superiore al rischio di danno o di impatto negativo presentato dai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III.

³⁹ Riguardo alla nozione di attività di contrasto, cfr. *supra*, in nota.

quadro di gestione dei rischi di cui al regolamento (UE) 2022/2065 ([regolamento sui servizi digitali](#))⁴⁰.

La **sezione 2** disciplina i **requisiti per i sistemi di IA classificati ad alto rischio**, mentre nella **sezione 3** sono stabiliti gli **obblighi dei produttori⁴¹ e dei gestori (*deployers*⁴²)** di tali sistemi.

Per i sistemi ad alto rischio vige l'obbligo di valutare e ridurre i rischi, mantenere registri d'uso, essere accurati e garantire la sorveglianza umana. In particolare, tali sistemi dovranno essere progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente e da consentire ai *deployers* di interpretare l'*output* del sistema e utilizzarlo adeguatamente.

I produttori di sistemi di IA ad alto rischio dovranno istituire un **sistema di gestione della qualità** che garantisca la conformità al regolamento in oggetto. Tale sistema dovrà essere documentato in modo sistematico e ordinato sotto forma di politiche, procedure e istruzioni scritte e comprendere almeno: a) una strategia per la conformità normativa; b) le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per la progettazione, il controllo della progettazione e la verifica della progettazione del sistema di IA ad alto rischio; c) le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per lo sviluppo e per il controllo e la garanzia della qualità del sistema di IA ad alto rischio; d) le procedure di esame, prova e convalida da effettuare prima, durante e dopo lo sviluppo del sistema di IA ad alto rischio e la frequenza con cui devono essere effettuate; e) le specifiche tecniche, comprese le norme, da applicare e, qualora le pertinenti norme armonizzate non siano applicate integralmente, o non includano tutti i requisiti pertinenti, i mezzi da usare per garantire che il sistema di IA ad alto rischio sia conforme a tali requisiti; f) i sistemi e le procedure per la gestione dei dati; g) il sistema di gestione dei rischi; h) la predisposizione, l'attuazione e la manutenzione di un sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato; i) le procedure relative alla segnalazione di un **incidente grave**⁴³; j) la gestione della comunicazione con le autorità nazionali competenti, altre autorità pertinenti, gli organismi notificati, altri operatori, clienti o altre parti interessate; k) i sistemi e le procedure per la conservazione delle registrazioni e di tutte le informazioni e la documentazione pertinenti; l) la gestione delle risorse, comprese le misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento; m) un quadro di responsabilità che definisca le responsabilità della dirigenza e di altro personale.

⁴⁰ Cfr. anche il [regolamento sui mercati digitali](#) (regolamento (UE) 2022/1925).

⁴¹ Riguardo a tale categoria, si ricorda che, sotto il profilo letterale, il regolamento adopera il termine fornitore, il quale viene ivi definito come “una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito”.

⁴² Il regolamento definisce "*deployer*" una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, ad eccezione dei casi in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.

⁴³ Viene definito "incidente grave": un incidente o malfunzionamento di un sistema di IA che, direttamente o indirettamente, determina una delle conseguenze seguenti:

1. il decesso di una persona o gravi danni alla salute di una persona;
2. una perturbazione grave e irreversibile della gestione o del funzionamento delle infrastrutture critiche;
3. la violazione degli obblighi posti a norma del diritto dell'Unione e intesi a proteggere i diritti fondamentali;
4. gravi danni alle cose o all'ambiente.

Prima di utilizzare un sistema di IA ad alto rischio, i *deployers* (di diritto pubblico o privato) che forniscono servizi pubblici e i *deployers* di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 5, lettere b) e c), dovranno effettuare una **valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali** che l'uso di tale sistema può produrre.

Il **capo IV** stabilisce gli **obblighi di trasparenza per i produttori e i deployers di determinati sistemi di IA** (art. 50).

I produttori dovranno garantire che i sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche interessate siano **“informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA**, a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo”. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato.

I produttori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali⁴⁴, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, devono garantire che gli *output* del sistema di IA siano marcati in un **formato leggibile meccanicamente** e rilevabili come **generati o manipolati artificialmente**⁴⁵.

Inoltre, i *deployers* di un sistema di **riconoscimento delle emozioni** o di un sistema di categorizzazione biometrica dovranno informare le persone fisiche che vi sono esposte in merito al funzionamento del sistema e trattare i dati personali in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi⁴⁶.

Il presente regolamento definisce la **"categorizzazione biometrica"** come l'assegnazione di persone fisiche a categorie specifiche sulla base dei loro dati biometrici.

Si prevede che l'**Ufficio per l'IA** (già istituito all'interno della Commissione europea⁴⁷) incoraggi e agevoli l'elaborazione di **buone pratiche** a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente.

Il **capo V** stabilisce le norme relative ai **modelli di IA per finalità generali** (artt.

⁴⁴ Riguardo a questi ultimi sistemi, cfr. *infra*.

⁴⁵ “Diversi sistemi di IA possono generare grandi quantità di contenuti sintetici, che per gli esseri umani è divenuto sempre più difficile distinguere dai contenuti autentici e generati da esseri umani. L’ampia disponibilità e l’aumento delle capacità di tali sistemi hanno un impatto significativo sull’integrità e sulla fiducia nell’ecosistema dell’informazione, aumentando i nuovi rischi di cattiva informazione e manipolazione su vasta scala, frode, impersonificazione e inganno dei consumatori. Alla luce di tali impatti, della rapida evoluzione tecnologica e della necessità di nuovi metodi e tecniche per risalire all’origine delle informazioni, è opportuno imporre ai produttori di tali sistemi di integrare soluzioni tecniche che consentano agli output di essere marcati in un formato leggibile meccanicamente e di essere rilevabili come generati o manipolati da un sistema di IA e non da esseri umani” (considerando 133 del regolamento).

⁴⁶ Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA utilizzati per la categorizzazione biometrica e il riconoscimento delle emozioni autorizzati dalla legge per accertare, prevenire o indagare reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi e conformemente al diritto dell’Unione.

⁴⁷ Cfr. la parte della scheda relativa al capo VII del presente regolamento.

51-56). In base alla nozione posta dal regolamento⁴⁸, si considera come un modello di IA per finalità generali un modello (anche se addestrato con grandi quantità di dati mediante l'autosupervisione su larga scala) “che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato”.

Con riferimento agli **obblighi dei produttori di modelli di IA per finalità generali (sezione 2)**, si dispone che tali soggetti siano tenuti a:

- redigere la documentazione tecnica del modello, relativa anche al processo di addestramento e prova e ai risultati della sua valutazione; la documentazione deve contenere almeno le informazioni di cui all'**allegato XI**, affinché possa essere trasmessa, su richiesta, all'Ufficio per l'IA⁴⁹ e alle autorità nazionali competenti;
- elaborare informazioni e documentazioni per i produttori di sistemi di IA che intendano integrare il modello di IA per finalità generali nei loro sistemi di IA. Fatta salva la necessità di rispettare e proteggere i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali (conformemente al diritto dell'Unione e nazionale), le informazioni e le documentazioni devono:
 - consentire ai produttori di sistemi di IA di avere una buona comprensione delle capacità e dei limiti del modello di IA per finalità generali e di adempiere i loro obblighi a norma del regolamento;
 - contenere almeno gli elementi di cui all'allegato XII⁵⁰;
- attuare una politica volta ad adempiere al diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e di diritti ad esso collegati e, in particolare, a individuare e rispettare, anche attraverso tecnologie all'avanguardia, una riserva di diritti espressa dal titolare in modo appropriato a norma dell'art. 4, paragrafo 3, della [direttiva \(UE\) 2019/790](#);
- redigere e mettere a disposizione del pubblico una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l'addestramento del modello di IA per finalità generali, secondo un modello fornito dall'Ufficio per l'IA.

⁴⁸ All'art. 3, primo comma, punto 63).

⁴⁹ Riguardo a tale Ufficio, cfr., come detto, la parte della scheda relativa al capo VII del presente regolamento.

⁵⁰ Gli obblighi di informazione e documentazione fin qui ricordati (di cui alla sezione 2 in oggetto) non si applicano ai produttori di modelli di IA rilasciati con licenza libera e *open source* che consentono l'accesso, l'uso, la modifica e la distribuzione del modello e i cui parametri, compresi i pesi, le informazioni sull'architettura del modello e le informazioni sull'uso del modello, sono resi pubblici.

Tale eccezione non si applica ai modelli di IA per finalità generali con rischi sistemici.

Nella **sezione 3** sono stabiliti gli **specifici obblighi posti (in via aggiuntiva) a carico dei produttori di modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico**.

Si ricorda che (in base alla **sezione 1** del capo in esame) un modello di IA per finalità generali è classificato come “**modello di IA per finalità generali con rischio sistemico**” se rientra in una delle fattispecie seguenti:

- presenta capacità di **impatto elevato**, valutate sulla base di strumenti tecnici e metodologie adeguati, compresi indicatori e parametri di riferimento;
- presenta capacità di impatto **equivalenti** a quelle suddette; tale equivalenza è stabilita con decisione della Commissione – *ex officio* o a seguito di una segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici – sulla base dei **criteri di cui all'allegato XIII**.

Per tali modelli, le norme poste dalla suddetta sezione 3 richiedono di:

- effettuare una valutazione dei modelli in conformità di protocolli e strumenti standardizzati che rispecchino lo stato dell'arte, anche svolgendo e documentando il test contraddittorio (*adversarial testing*) del modello al fine di individuare e attenuare i rischi sistemici;
- valutare e attenuare i possibili rischi sistemici, a livello dell'Unione, che possano derivare dallo sviluppo, dall'immissione sul mercato o dall'uso del modello;
- tenere traccia, documentare e riferire “senza indebito ritardo” all'Ufficio per l'IA e, se del caso, alle autorità nazionali competenti le informazioni pertinenti su incidenti gravi ed eventuali misure correttive per porvi rimedio;
- garantire un livello adeguato di protezione – in termini di cibersicurezza – del modello e dell'infrastruttura fisica dello stesso⁵¹.

Il **capo VI** disciplina le **misure a sostegno dell'innovazione** (artt. 57-63).

Gli Stati membri devono provvedere affinché le loro **autorità competenti** istituiscano almeno uno **spazio di sperimentazione normativa per l'IA**, a livello nazionale o congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri⁵²; lo spazio deve essere operativo entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In base alla definizione posta da quest'ultimo⁵³, lo spazio in oggetto è “un quadro controllato istituito da un'autorità competente che offre ai fornitori o potenziali fornitori di sistemi di IA la possibilità di sviluppare,

⁵¹ “La protezione della cibersicurezza connessa ai rischi sistemici associati a uso doloso o attacchi dovrebbe tenere debitamente in considerazione *model leakage* accidentali, rilasci non autorizzati, elusioni delle misure di sicurezza, nonché la difesa contro gli attacchi informatici, l'accesso non autorizzato o il furto di modelli. Tale protezione potrebbe essere facilitata mettendo al sicuro pesi, algoritmi, *server* e *set* di dati relativi al modello, ad esempio attraverso misure di sicurezza operativa per la sicurezza delle informazioni, politiche specifiche in materia di cibersicurezza, soluzioni tecniche e consolidate appropriate e controlli dell'accesso informatico e fisico, che siano adeguati alle circostanze pertinenti e ai rischi connessi” (considerando 115).

⁵² La Commissione europea può fornire in merito assistenza tecnica, consulenza e strumenti.

⁵³ Cfr. l'art. 3, primo comma, punto 55).

addestrare, convalidare e provare, se del caso in condizioni reali, un sistema di IA innovativo, conformemente a un piano dello spazio di sperimentazione per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare”.

Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA devono garantire un ambiente controllato che promuova l'innovazione e faciliti lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di sistemi di IA innovativi per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato o della loro messa in servizio, conformemente a un **piano specifico** dello spazio di sperimentazione concordato fra i produttori o i potenziali produttori e l'autorità competente. Tali spazi di sperimentazione possono comprendere “**prove in condizioni reali**”, soggette a controllo nei medesimi spazi.

Le prove in condizioni reali possono essere effettuate solo se sussistono garanzie specifiche. Tra l'altro, gli utenti dei sistemi sottoposti a prova in condizioni reali devono fornire un consenso informato; tale condizione non si applica per le attività di contrasto⁵⁴, qualora la richiesta di consenso sia sostanzialmente incompatibile con la prova (in questo caso, si richiede che le prove e i risultati delle stesse non abbiano alcun effetto negativo sugli utenti e che i relativi dati personali siano cancellati dopo la conclusione delle prove). Una protezione speciale nello svolgimento delle prove deve essere riservata alle persone vulnerabili (a causa della loro età o della disabilità fisica o mentale).

L'autorità competente fornisce una relazione di uscita che illustra in dettaglio le attività svolte nello spazio di sperimentazione normativa, i relativi risultati e le conclusioni dell'apprendimento. I produttori possono utilizzare tale documentazione per dimostrare la conformità al presente regolamento (nell'ambito della procedura di valutazione della conformità o nell'ambito dei loro rapporti con i soggetti che esercitano le attività di vigilanza sul mercato).

La previsione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA è intesa ai seguenti **obiettivi**: a) migliorare la certezza del diritto; b) sostenere la condivisione delle migliori pratiche; c) promuovere l'innovazione e la competitività e agevolare lo sviluppo di un ecosistema di IA; d) contribuire all'apprendimento normativo basato su dati concreti; e) agevolare e accelerare l'accesso al mercato dell'Unione per i sistemi di IA, in particolare se forniti dalle PMI, comprese le *start-up*.

Il **capo VII** disciplina la **governance** del settore a livello di Unione europea e di autorità nazionali (artt. 64-70).

Nell'ambito dell'Unione, sono istituiti:

- un **Ufficio per l'IA** all'interno della Commissione, volto a sviluppare le competenze e le capacità dell'Unione nel settore dell'IA. Più precisamente, tale Ufficio, a cui fa riferimento il regolamento in esame, è stato già istituito con la [decisione](#) della Commissione del 24 gennaio 2024 (C (2024) 390); L'Ufficio per l'IA ha la missione di sviluppare competenze e capacità dell'Unione nel settore dell'IA e di contribuire all'attuazione del diritto dell'Unione in materia. In particolare, l'Ufficio ha il compito di applicare e supervisionare le nuove regole per i modelli di IA per finalità generali, con il potere di richiedere documentazione, condurre valutazioni dei modelli, indagare sulle segnalazioni e chiedere ai produttori di adottare misure correttive. L'Ufficio deve inoltre

⁵⁴ Riguardo alla nozione di attività di contrasto, cfr. *supra*, in nota.

garantire il coordinamento per quanto riguarda la politica in materia di IA e la collaborazione fra le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione coinvolti, nonché con gli esperti e i portatori di interessi. A tal fine, l'Ufficio per l'IA deve dialogare con la comunità scientifica, l'industria, la società civile e altri esperti.

- un **Comitato europeo per l'intelligenza artificiale**, composto da rappresentanti degli Stati membri e incaricato di fornire consulenza e assistenza alla Commissione e agli Stati membri, al fine di agevolare la coerenza e il coordinamento fra le autorità nazionali nell'attuazione del regolamento sull'IA. Alle riunioni del Comitato partecipano anche l'Ufficio per l'IA (senza diritto al voto) e, in qualità di osservatore, il Garante europeo della protezione dei dati parteciperà. Altre autorità, organismi o esperti nazionali e dell'Unione possono essere invitati alle riunioni qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza;
- un **gruppo di esperti scientifici indipendenti**, con funzione di sostegno delle attività dell'Unione europea di esecuzione del presente regolamento;
- un **forum consultivo**, volto a fornire consulenza e competenze tecniche al Comitato europeo per l'IA e alla Commissione. Il *forum* deve essere costituito da una 'selezione equilibrata' di portatori di interessi, fra cui l'industria, le *start-up*, le PMI, la società civile e il mondo accademico.

Il capo VII prevede inoltre la designazione, da parte dei singoli Stati membri, di almeno un'**autorità di vigilanza del mercato** e di almeno un'**autorità nazionale di notifica**; l'autorità di vigilanza del mercato – o una di esse, in caso di pluralità di autorità designate – funge da **punto di contatto unico**⁵⁵. Tali autorità costituiscono le **autorità nazionali competenti** (ai fini dell'attuazione del regolamento in oggetto).

Il **capo VIII** disciplina la **banca dati della UE sui sistemi di IA ad alto rischio** (art. 71); tale banca dati ricomprende anche i sistemi che, pur rientrando nell'ambito dell'allegato III, non siano classificati come ad alto rischio⁵⁶.

Il **capo IX** riguarda il **monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, la condivisione delle informazioni e la vigilanza del mercato** (artt. 72-94).

Per i sistemi di IA ad alto rischio, il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato raccoglie, documenta e analizza attivamente e sistematicamente i dati pertinenti – che possono essere forniti dai gestori (*deployers*) o che possono essere raccolti tramite altre fonti – sulle prestazioni dei sistemi per tutta la durata del loro ciclo di vita; il monitoraggio consente in tal modo al produttore di valutare la costante conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti di cui al capo III, sezione 2.

⁵⁵ L'art. 3, primo comma, punto 26), del regolamento in esame definisce l'autorità di vigilanza del mercato quale l'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del [regolamento \(UE\) 2019/1020](#) (recante disposizioni “sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011”).

Riguardo al tema della vigilanza del mercato, la relazione della Commissione europea annessa allo schema del regolamento in esame ([COM\(2021\) 206 final](#)) afferma che non sono previste disposizioni “eccessivamente prescrittive”, lasciando “spazio a diversi livelli di azione da parte degli Stati membri in relazione ad aspetti che non pregiudicano il conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa”.

⁵⁶ Cfr. la parte della presente scheda relativa al capo III del regolamento in oggetto.

Nella **sezione 4** del presente capo IX sono definiti i **mezzi di ricorso**. Viene stabilito che, fatti salvi altri ricorsi amministrativi o giurisdizionali, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia motivo di ritenere che vi sia stata una violazione delle disposizioni del regolamento in oggetto può presentare un reclamo alla pertinente autorità di vigilanza del mercato. Conformemente al [regolamento \(UE\) 2019/1020](#)⁵⁷, tali reclami sono presi in considerazione ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e sono trattati in linea con le procedure specifiche stabilite dalle medesime autorità di vigilanza. Inoltre, qualsiasi persona interessata oggetto di una decisione adottata dal gestore (*deployer*) sulla base dell'*output* di un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'allegato III, ad eccezione dei sistemi elencati al punto 2 dello stesso, e che produca effetti giuridici o incida significativamente su tale persona, in un modo che, secondo quest'ultima, abbia un impatto negativo sulla sua salute, sulla sua sicurezza o sui suoi diritti fondamentali, ha il diritto di ottenere dal *deployer* spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata.

Il **capo X** fa riferimento a **codici di condotta e orientamenti** (artt. 95-96).

Si prevede che l'Ufficio per l'IA e gli Stati membri incoraggino e agevolino l'elaborazione di **codici di condotta** (comprensivi di relativi meccanismi di *governance*) intesi a promuovere l'applicazione (su base volontaria) ai sistemi di IA, diversi dai sistemi di IA ad alto rischio, di alcuni o di tutti i requisiti previsti per i sistemi di IA ad alto rischio (di cui al capo III, sezione 2), tenendo conto delle soluzioni tecniche disponibili e delle migliori pratiche del settore che consentano l'applicazione di tali requisiti.

I produttori di sistemi di IA non ad alto rischio possono creare e attuare i codici di condotta autonomamente, sulla base di obiettivi chiari e di indicatori chiave di prestazione. In merito, l'art. 95, paragrafo 2, del regolamento indica a titolo esemplificativo alcuni elementi.

Il regolamento demanda inoltre alla Commissione l'elaborazione di **orientamenti sull'attuazione pratica** della presente disciplina, con particolare riferimento a: a) l'applicazione dei requisiti e degli obblighi per i sistemi ad alto rischio; b) le pratiche di IA vietate; c) l'attuazione delle disposizioni relative alla modifica sostanziale di un sistema di IA; d) l'attuazione degli obblighi di trasparenza (di cui al suddetto art. 50 del regolamento); e) i rapporti fra il regolamento e altre normative dell'Unione, anche per quanto riguarda la coerenza nella loro applicazione; f) l'applicazione della definizione di sistema di IA.

Nell'adozione degli orientamenti, la Commissione deve prestare particolare attenzione alle esigenze delle PMI, comprese le *start-up*, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal regolamento. Su richiesta degli Stati membri o dell'Ufficio per l'IA, o di propria iniziativa, la Commissione aggiorna gli orientamenti qualora lo ritenga necessario.

Il **capo XI** disciplina la **delega di potere** e la **procedura di comitato** (artt. 97-98).

⁵⁷ Regolamento recante disposizioni “sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011”.

Il regolamento prevede un ampio ricorso a misure di attuazione e modificative, demandate alla Commissione europea, al fine sia di definire aspetti di dettaglio della disciplina sia di aggiornarla in base all'evoluzione tecnologica e di contesto. A questo scopo diverse disposizioni del regolamento potranno essere modificate o integrate mediante **atti delegati e di esecuzione**, adottati **dalla Commissione europea** secondo le norme procedurali poste o richiamate dal capo XI in oggetto. Il **capo XII** dispone in ordine alle **sanzioni** da adottare (artt. 99-101).

Riguardo alle sanzioni di competenza del singolo Stato membro, previste dall'art. 99, si rinvia alla parte della presente scheda relativa ai principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega (esame del **comma 2, alinea**, del presente **articolo 22**).

L'art. 100 prevede sanzioni per eventuali inadempimenti da parte di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea, mentre l'art. 101 contempla le sanzioni per le violazioni di obblighi nei confronti dei soggetti summenzionati (sia le sanzioni di cui all'art. 100 sia quelle di cui all'art. 101 sono comminate a livello di Unione).

Il **capo XIII** reca le **disposizioni finali** (artt. 102-113).

Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e inizia ad applicarsi 24 mesi dopo l'entrata in vigore, salvo per quanto riguarda: il capo I e il capo II (relativo, quest'ultimo, alle pratiche vietate), che si applicano a partire da 6 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento; alcune sezioni normative – tra cui quella sui sistemi di IA per finalità generali e le norme sanzionatorie di cui agli articoli 99 e 100 – che si applicano dopo 12 mesi; alcune norme sui sistemi ad alto rischio, le quali si applicano dopo 36 mesi.

Si segnala che il 3 giugno 2024 il **Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)** ha pubblicato le sue [linee guida](#) sull'**uso dell'IA generativa da parte delle istituzioni europee**. Il GEPD Wojciech Wiewiórowski auspica cautela nell'uso dell'intelligenza artificiale generativa, in particolare per quanto riguarda i dati raccolti e il tipo di modello utilizzato; sottolinea inoltre che è responsabilità delle istituzioni dell'UE gestire in modo appropriato i rischi connessi a tale uso.

Si segnala, inoltre, la relazione speciale della Corte dei conti europea n. [8/2024](#) “Le ambizioni dell'UE in materia di intelligenza artificiale - Per il futuro, una *governance* più forte e investimenti più consistenti e mirati sono essenziali” (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [C/2024/3540](#) del 31 maggio 2024). A tale relazione sono seguite le risposte della Commissione europea, pubblicate unitamente alla relazione speciale (il documento contenente le risposte della Commissione è reperibile sul sito della Corte dei conti europea al link: <https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2024-08>).

Articolo 22, commi 3-5
(Delega per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite)

L'articolo 22, commi da 3 a 5, reca delega al Governo, indicandone anche i **principi e criteri direttivi**, per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di **intelligenza artificiale per finalità illecite**.

Il **comma 3** delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina nei casi di **uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite**.

Con riguardo alla **procedura di adozione** dei suddetti decreti, il **comma 4** prevede che siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno. Di ciascuno schema è prevista la successiva trasmissione alle Camere per l'espressione dei **pareri delle Commissioni parlamentari competenti**, che si pronunciano entro il termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. La disposizione prevede inoltre il principio dello "**scorrimento**" in base al quale se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di sessanta giorni.

Il **comma 5** dell'articolo 22 reca i **principi e criteri direttivi** ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega di cui ai commi precedenti.

Come si evidenzia anche nella relazione illustrativa la delega "realizza un intervento complementare a quello contenuto nell'articolo 25 del disegno di legge, che contempla invece l'introduzione di una fattispecie di reato, di una circostanza aggravante comune e di limitate circostanze aggravanti ad effetto speciale per alcuni reati".

Nel dettaglio, il legislatore delegato è chiamato, in primo luogo, a prevedere **strumenti**, anche cautelari, in ambito civile, amministrativo e penale, **finalizzati a inibire la diffusione** e a rimuovere **contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale**, assistiti da un sistema di **sanzioni** effettive, proporzionate e dissuasive (**lett.a**);

Ancora, il Governo dovrà introdurre una o più **autonome fattispecie di reato**, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di

intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti (**lett.b**).

In terzo luogo in sede di esercizio della delega dovrà essere prevista una **circostanza aggravante speciale** per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa al bene giuridico tutelato, includendovi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato (**lett.c**).

Infine il legislatore delegato è chiamato a rivedere, anche a fini di **razionalizzazione complessiva del sistema**, la normativa sostanziale e processuale vigente (**lett.d**).

Occorre rammentare che ai sensi del **comma 6** (v. *la scheda sull'articolo 22, comma 2, lett. a-c) e comma 6*) stabilisce che dall'attuazione del presente **articolo 22** e quindi anche dall'attuazione della delega in esame non derivino **nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.

Articolo 23
*(Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi
e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale)*

L'articolo 23 apporta modifiche al **decreto legislativo n. 208 del 2021 (c.d. TUSMA)**.

L'articolo 23 apre il Capo IV del disegno di legge e reca disposizioni a tutela degli utenti e in materia di **diritto d'autore**.

Si rammenta che il diritto d'autore è disciplinato in Italia dalla [legge n. 633 del 1941](#). Esso ha **due** componenti, l'una **personale** (che consiste nel diritto sulla paternità dell'opera e quindi di essere riconosciuti come autori di essa e di opporsi a manipolazioni e usi distorti); l'altra **patrimoniale** (relativa all'uso commerciale dell'opera medesima). Per ulteriori dettagli, vedi la scheda che segue sull'art. 24.

Come sottolineato dalla Relazione illustrativa “in considerazione del crescente utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in settori che coinvolgono il riconoscimento da parte dell'utente di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale, il Capo IV introduce procedure per consentire agli utenti di riconoscere i contenuti generati da IA (art. 23), nonché detta una disciplina *ad hoc* sul diritto di autore (art. 24)”.

Il decreto legislativo n. 208 del 2021 reca il **testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi** ed è stato adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2018.

Per approfondimenti vedi il relativo [dossier](#).

L'articolo si compone di **un solo comma** che, a sua volta contiene 4 lettere da *a*) a *d*).

La **lettera a)** del comma 1 modifica l'art. 6, comma 2, lettera *e*) del suddetto decreto, che fissa i principi in materia di informazione nel settore dei servizi media audiovisivi e radiofonici e stabilisce, in particolare, che la disciplina dell'informazione radiotelevisiva debba **garantire**, tra l'altro, il **divieto di utilizzare metodologie** e tecniche capaci di **manipolare** in maniera **non riconoscibile** allo spettatore il contenuto delle informazioni.

Orbene la lettera *a*) **estende** la portata del divieto prevedendo che gli utenti vengano messi al corrente dell'alterazione o creazione di contenuti informativi anche quando ciò avvenga attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

La **lettera b)** novella il testo del decreto legislativo, inserendo un nuovo articolo **40-bis**. La nuova disposizione stabilisce che qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici, tramite qualsiasi piattaforma che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato,

attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, **completamente generato** ovvero, anche parzialmente, **modificato o alterato** in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso chiaramente **visibile e riconoscibile** da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo.

Tale obbligo grava sull'autore del contenuto o sul titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, e viene assolto con l'inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. **L'identificazione deve essere presente sia all'inizio** della trasmissione e all'inizio del contenuto, sia **alla fine** della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché a ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria.

La norma contempla, tuttavia, una **deroga**, stabilendo che l'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera o di un programma **manifestamente** creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi.

Infine è previsto che per le finalità di cui all'articolo (nonché dell'articolo 42, commi 1, lettera *c-bis*, e 7, lettera *c-bis*, aggiunte dal disegno di legge in commento), l'Autorità promuove forme di **co-regolamentazione** e di **autoregolamentazione** tramite **codice di condotta** sia con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video.

La **lettera c)** introduce modifiche **all'art. 42** del TUSMA aggiungendo:

- 1) al **comma 1**, la **lettera c-bis**). Tale comma stabilisce l'obbligo dei fornitori di piattaforme per la condivisione di *video* soggetti alla giurisdizione italiana di adottare misure adeguate volte a tutelare i minori e il grande pubblico da taluni programmi o video considerati lesivi per la persona. La novella estende tale obbligo, prevedendo che le suddette misure debbano essere adottate anche al fine di tutelare il grande pubblico da contenuti informativi che siano stati, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, **completamente generati** ovvero, **anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni** che **non** lo sono.
- 2) Al **comma 7**, una nuova **lettera c-bis**). Il comma 7 prevede che i fornitori di piattaforma per la condivisione di video siano in ogni caso tenuti ad adottare **ulteriori cautele** nei confronti degli utenti. La nuova lettera stabilisce che, nello specifico, essi debbano predisporre una **funzionalità** che consenta agli utenti che caricano contenuti video generati dagli utenti di **dichiarare se** tali contenuti video rechino contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che ne siano a conoscenza.

La lettera d) reca modifiche all'art. 67 relativo alle **sanzioni**, e nello specifico:

- 1) al **comma 1**, aggiunge la **lettera r-bis**). Tale comma stabilisce che l'Agcom applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le **sanzioni per la violazione** degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi e, in particolare, quelli previsti dalla medesima disposizione. La novella introduce tra i casi di violazione quello relativo agli obblighi di cui all'articolo 40-*bis* (introdotto dal disegno di legge in commento, vedi sopra).
- 2) Al secondo comma ricomprende le lettere p) e r-*bis*) del medesimo art. 67 del TUSMA tra le disposizioni la cui violazione può comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10329,00 a 258228,00 euro da parte dell'Agcom.

Si ricorda che la lettera p) inerisce alle violazioni delle regole sul diritto d'autore.

Per una migliore comprensione delle modifiche legislative proposte dall'art. 23 del disegno di legge in commento si veda il seguente testo a fronte.

**Testo a fronte delle modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 208 proposte dall'articolo 23 del ddl AS 1146**

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
Testo previgente	Modificazioni apportate dal disegno di legge A.S. 1146
	<i>[articolo 23, comma 1, lett. a)]</i>
Art. 6 <i>(Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)</i>	Nuovo art. 6 <i>(idem)</i>
1. L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.	<i>Identico</i>
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da	2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>favorire la libera formazione delle opinioni;</p> <p>b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;</p> <p>c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;</p> <p>d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;</p> <p>e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.</p>	<p>favorire la libera formazione delle opinioni;</p> <p>b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;</p> <p>c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;</p> <p>d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;</p> <p>e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.</p>
Commi da 3 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[articolo 23, comma 1, lett. b)]</i>
	Nuovo art. 40-bis <i>(Contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale)</i>
	1. Qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma in qualsiasi modalità, incluso il video on demand e lo streaming, che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
	<p>titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Tale identificazione deve essere presente sia all'inizio della trasmissione e all'inizio del contenuto, sia alla fine della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché ad ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria. L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un'opera o di un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, per le finalità di cui al presente articolo nonché all'articolo 42, commi 1, lettera c-bis), e 7, lettera c-bis), l'Autorità promuove forme di coregolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta sia con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video.</p>
	<i>[articolo 23, comma 1, lett. c)]</i>
Art. 42 <i>(Misure di tutela)</i>	Nuovo art. 42 <i>(idem)</i>
1. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate volte a tutelare:	1. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate volte a tutelare:

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma degli articoli 37 e 43;

b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008.

a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma degli articoli 37 e 43;

b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008;

c-bis) il grande pubblico da contenuti informativi che siano stati, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
Commi da 2 a 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
<p>7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:</p> <p>a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;</p> <p>b) includere e applicare, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;</p> <p>c) avere una funzionalità che consenta agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;</p> <p>d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video</p>	<p>7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:</p> <p>a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;</p> <p>b) includere e applicare, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;</p> <p>c) avere una funzionalità che consenta agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;</p> <p>c-bis) avere una funzionalità che consenta agli utenti che caricano contenuti video generati dagli utenti di dichiarare se tali contenuti video contengono contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;</p>

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;</p> <p>e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);</p> <p>f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;</p> <p>g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisione di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;</p> <p>h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;</p> <p>i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);</p> <p>l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.</p>	<p>d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;</p> <p>e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);</p> <p>f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;</p> <p>g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisione di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;</p> <p>h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;</p> <p>i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);</p> <p>l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.</p>
Commi da 8 a 11 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[articolo 23, comma 1, lett. d)]</i>

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
Art. 67 <i>(Sanzioni di competenza dell'Autorità)</i>	Nuovo art. 67 <i>(idem)</i>
<p>1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:</p> <p>a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;</p> <p>b) dal regolamento dell'Autorità relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, relativamente ai fornitori di servizi di media; (154)</p> <p>c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti, ivi comprese le disposizioni sul livello sonoro della pubblicità di cui ai regolamenti dell'Autorità e ai codici di autoregolamentazione;</p> <p>d) dall'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;</p> <p>e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 36;</p> <p>f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo</p>	<p>1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:</p> <p>a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;</p> <p>b) dal regolamento dell'Autorità relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, relativamente ai fornitori di servizi di media; (154)</p> <p>c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti, ivi comprese le disposizioni sul livello sonoro della pubblicità di cui ai regolamenti dell'Autorità e ai codici di autoregolamentazione;</p> <p>d) dall'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;</p> <p>e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 36;</p> <p>f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo</p>

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

interattivo audiotex e videotex dall'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal titolo VII e dai regolamenti dell'Autorità, nonché dai decreti ministeriali;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 35;

i) in materia dei divieti di cui all'articolo 29, comma 4;

l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);

m) dalle disposizioni in materia di diffusione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 26;

n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;

o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 49;

p) in materia di violazioni delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 32, comma 2;

q) dalle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'articolo 30, dalle norme a salvaguardia di una maggiore accessibilità da parte degli utenti con disabilità di cui all'articolo 31 e dalle disposizioni di cui al codice di

interattivo audiotex e videotex dall'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal titolo VII e dai regolamenti dell'Autorità, nonché dai decreti ministeriali;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 35;

i) in materia dei divieti di cui all'articolo 29, comma 4;

l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);

m) dalle disposizioni in materia di diffusione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 26;

n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell'Autorità;

o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 49;

p) in materia di violazioni delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 32, comma 2;

q) dalle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'articolo 30, dalle norme a salvaguardia di una maggiore accessibilità da parte degli utenti con disabilità di cui all'articolo 31 e dalle disposizioni di cui al codice di

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208	
<p>autoregolamentazione adottato a salvaguardia dei valori dello sport ai sensi dell'articolo 39;</p> <p>r) dai regolamenti dell'Autorità adottati per la disciplina degli eventi di cui all'articolo 33.</p>	<p>autoregolamentazione adottato a salvaguardia dei valori dello sport ai sensi dell'articolo 39;</p> <p>r) dai regolamenti dell'Autorità adottati per la disciplina degli eventi di cui all'articolo 33.</p> <p>r-bis) in materia di violazione degli obblighi di cui all'articolo 40-bis.</p>
<p>2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:</p> <p>a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) c) e p);</p> <p>b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);</p> <p>c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);</p> <p>d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g) e lettera r);</p> <p>e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);</p> <p>f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico</p>	<p>2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:</p> <p>a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) c), p) e r-bis);</p> <p>b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);</p> <p>c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);</p> <p>d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g) e lettera r);</p> <p>e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);</p> <p>f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico</p>

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208

degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media; g) da 30.000 euro a 600.000 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera q).	degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media; g) da 30.000 euro a 600.000 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera q).
--	--

Articolo 24
*(Tutela del diritto d'autore delle opere generate
con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)*

L'**articolo 24** disciplina la **tutela del diritto d'autore** con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'**intelligenza artificiale**. In particolare, tramite novelle alla legge n. 633 del 1941, si precisa: in primo luogo che le “opere dell'ingegno” protette ai sensi della predetta legge devono essere di **origine “umana”**; in secondo luogo, che **anche le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale** sono protette dal diritto d'autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore.

Viene inoltre consentita la **riproduzione** e **l'estrazione**, effettuata **tramite l'utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale**, compresi quelli generativi, **di opere o altri materiali**, in conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941.

Nello specifico, l'articolo in commento, composto di un **unico comma**, è **suddiviso in due lettere**.

Ai sensi della **lettera a)** si modifica [l'articolo 1, primo comma, della legge n. 633 del 1941](#), specificando che l'ingegno che crea le opere tutelate dalla predetta legge è “umano”. Si prevede, inoltre, con una ulteriore integrazione al medesimo articolo 1, primo comma, che le opere dell'ingegno sono protette anche **laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale**, purché costituenti **risultato del lavoro intellettuale dell'autore**.

La **lettera b)** inserisce il nuovo articolo *70-septies* alla legge n. 633 del 1941, il quale prevede, nel suo unico comma, che la **riproduzione** e **l'estrazione di opere o altri materiali** attraverso **modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa** sono consentite **in conformità** alle disposizioni di cui **agli articoli 70-ter e 70-quater** della medesima legge.

Si segnala che il presente **provvedimento**, all'articolo 2 (rubricato “Definizioni”) definisce il sistema di intelligenza artificiale ma **non definisce**, nello specifico, il **sistema di intelligenza artificiale “generativa”**.

Si ricorda che l'[articolo 70-ter della legge n. 633 del 1941](#) prevede, in particolare, che sono consentite le **riproduzioni** compiute da **organismi di ricerca** e da **istituti di tutela del patrimonio culturale**, per **scopi di ricerca scientifica**, ai fini **dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali** disponibili in **reti o banche di dati** cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la **comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca** ove espressi in nuove opere originali.

L'articolo 70-quater della medesima legge n. 633 del 1941, poi, autorizza le **riproduzioni** e le **estrazioni** da **opere o da altri materiali** contenuti in **reti** o in **banche di dati** cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati.

Articolo 25, comma 1 *(Norme penali)*

L'articolo 25 reca disposizioni riguardanti: 1) l'introduzione di una **circostanza aggravante comune**, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale; 2) l'introduzione del nuovo reato di **illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale**; 3) l'inserimento nel codice penale di **circostanze aggravanti ad effetto speciale** legate all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del fatto.

In particolare, il **comma 1** reca **modifiche al codice penale**.

La **lett. a)** modifica l'art. 61, primo comma, c.p. in materia di **circostanze aggravanti comuni**, integrando l'elenco delle aggravanti con l'inserimento del numero 11-*decies*, volto a prevedere tra le predette aggravanti l'**aver commesso il fatto mediante sistemi di intelligenza artificiale** quando:

- gli stessi, per la loro natura o le modalità di utilizzo, abbiano costituito **mezzo insidioso**;
- il loro impiego abbia comunque **ostacolato la pubblica o privata difesa**;
- il loro impiego abbia **aggravato le conseguenze del reato**.

Si ricorda che l'art. 61, primo comma, c.p. prevede, tra l'altro, le aggravanti dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (n. 5) e dell'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto (n. 8).

L'aggravante di cui la norma in commento propone l'introduzione si applica ai casi in cui l'ostacolo alla pubblica o privata difesa o l'aggravamento delle conseguenze del reato derivino dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

La **lett. b)** prevede l'introduzione di una **circostanza aggravante ad effetto comune** del delitto di **attentati contro i diritti politici del cittadino** di cui all'art. 294 c.p.

L'art. 294 c.p. nel testo vigente punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà.

Nello specifico, la disposizione in commento introduce un comma aggiuntivo all'art. 294 c.p. volto a prevedere una circostanza aggravante ad effetto comune se il fatto è commesso mediante l'**impiego di sistemi di intelligenza artificiale**.

La **lett. c)** prevede l'introduzione di una **circostanza aggravante a effetto speciale** del delitto di **sostituzione di persona** di cui all'art. 494 c.p.

L'art. 494 c.p. nel testo vigente punisce con la reclusione fino a un anno – sempre che il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica - chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induca taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici.

In particolare, la disposizione in commento prevede – attraverso l'introduzione di un comma aggiuntivo all'art. 494 c.p. - che si applichi la **reclusione da 1 a 3 anni** se il fatto è commesso **mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale**.

Si ricorda sul punto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che integri il delitto di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p. la creazione di un falso profilo “*social*” utilizzando generalità o immagini di una terza persona non consenziente (Cass. pen. Sez. V 20/9/2022, n. 41801; Cass. pen. Sez. V 30/3/2021, n. 12062; Cass. pen. Sez. V 23/7/2020, n. 22049).

La **lett. d)**, invece, prevede l'introduzione di un'ulteriore **circostanza aggravante a effetto speciale** del delitto di **rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio** di cui all'art. 501 c.p.

L'art. 501 c.p., primo comma, punisce con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 516 a 25.822 euro chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adoperi altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci o dei valori.

Il secondo comma prevede che se l'aumento o la diminuzione del prezzo si verifica la pena sia aumentata (circostanza aggravante a effetto comune).

Il terzo comma prevede che la pena sia raddoppiata (circostanza aggravante a effetto speciale):

- se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri (n. 1);
- se dal fatto deriva il deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di Stato o il rincaro di merci di comune o largo consumo (n. 2).

Le pene si applicano anche se il fatto è commesso all'estero in danno della valuta nazionale o dei titoli pubblici italiani (terzo comma).

Si applica la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (quarto comma).

In particolare, la disposizione in commento prevede – attraverso l'introduzione del numero *2-bis* nel terzo comma dell'art. 501 c. p. - che la pena sia altresì raddoppiata se il fatto è commesso **mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale**.

La **lett. e)** introduce nel codice penale l'art. 612-*quater*, volto a prevedere il nuovo reato di “**Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale**”, nell'ambito del titolo XII (*Delitti contro la persona*), capo III (*Delitti contro la libertà individuale*), sezione III (*Delitti contro la libertà morale*).

Il nuovo art. 612-*quater* c.p. punisce con la **reclusione da 1 a 5 anni** chiunque cagioni un **danno ingiusto** ad una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, **immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale** e idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità (primo comma).

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, attraverso la disposizione in commento si vuole offrire una tutela rafforzata della persona, incentrando l'offensività della condotta sul pregiudizio all'autodeterminazione ed al pieno svolgimento della personalità, circostanza confermata anche dalla collocazione sistematica della disposizione fra i delitti contro la persona e, segnatamente contro la libertà morale.

Il delitto, inoltre, è punibile a querela, ma si procede d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità, o nei confronti di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

La **lett. f)** introduce una nuova **circostanza aggravante speciale del reato di truffa** (nuovo n. 2-*ter* del secondo comma dell'articolo 640 c.p.), che ricorre quando il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Si ricorda che l'art. 640 del codice penale - relativo al delitto di truffa - apre il capo II del titolo XIII del libro secondo del codice penale, relativo ai "Delitti contro il patrimonio mediante frode" e punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (primo comma). La disposizione individua tre **aggravanti speciali** del reato (secondo comma), che comportano un **aumento di pena** (reclusione da 1 a 5 cinque anni e multa da 309 a 1.549 euro): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (si tratta dell'aggravante comune della c.d. "minorata difesa" - ossia l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa).

La **lett. g)** interviene sul comma terzo dell'articolo 640-*ter* c.p. che disciplina, con riguardo al reato di **frode informatica**, la circostanza aggravante della commissione del fatto con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

La pena prevista è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000. La norma mira a contrastare il sempre più diffuso fenomeno delle frodi realizzate attraverso l'accesso abusivo a un sistema informatico con l'indebito utilizzo dell'identità digitale altrui.

La disposizione in commento modifica la citata circostanza aggravante prevedendo che essa ricorra anche quando la **frode informatica** avvenga **mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale**.

Si ricorda che l'art. 640 ter è stato introdotto nel codice penale dall'art. 10 della legge n. 547 del 1993, recante "Modificazioni ed integrazioni delle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica", volto a disciplinare quei fenomeni criminali che si caratterizzano nell'uso distorto o nell'abuso della tecnologia informatica *hardware* e *software* (c.d. *computer crimes*). L'art. 640-ter punisce le ipotesi di ingiusto profitto ottenuto mediante l'impiego "alterato" o "senza diritto" di un sistema informatico o telematico. La norma, pur ricalcando la fattispecie della truffa non è ad essa perfettamente sovrapponibile. Riproposto lo stesso evento tipico, l'aggressione al patrimonio viene descritta dall'art. 640 *ter* attraverso una diversa connessione eziologica tra le fasi che la realizzano; manca inoltre il riferimento all'induzione in errore della vittima che presuppone un rapporto relazionale ed interpersonale fra soggetto agente e soggetto ingannato impossibile da riprodursi nel caso in cui l'atto di disposizione patrimoniale dipenda da un macchinario tramite un'operazione automatica.

La **lett. h)** modifica il terzo comma dell'articolo 648-*bis* c.p. il quale disciplina **l'aggravante speciale** del reato di riciclaggio, prevedendo che tale circostanza ricorra non solo quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ma anche mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Analoga modifica apportano le **lett. i)** e **l)** con riguardo alle **circostanze aggravanti** previste, rispettivamente, dal terzo comma dell'**articolo 648-ter c.p.** (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) e dal sesto comma dell'**articolo 648-ter.1** (*Autoriciclaggio*).

L'introduzione delle circostanze aggravanti prevista dalla disposizione in esame merita un approfondimento nell'ambito della più ampia questione relativa alla attribuzione della responsabilità penale nei casi in cui il fatto di reato sia condiviso dall'uomo con un sistema di IA di ultima generazione. La (parziale) perdita di controllo dell'operatore umano sul processo decisionale e sul comportamento dell'algoritmo rischia di influire sui classici meccanismi imputativi del diritto penale. I nuovi sistemi di IA infatti sono dotati di capacità di apprendimento e di autonomia decisionale, che prescindono dall'agente umano e che possono portare alla realizzazione di un fatto non voluto o addirittura diverso da quello previsto dall'*input* umano. In particolare con riguardo alle fattispecie prese in considerazione dalla norma in esame potrebbe risultare difficile stabilire *a priori* a quale persona fisica sia da ascrivere il fatto di riciclaggio di denaro posto in essere dalla macchina. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi in cui sia una *chatbot*, utilizzata da un determinato soggetto per assistere i clienti nelle loro transazioni finanziarie, a causare il trasferimento del denaro su un conto estero associato a operazioni di riciclaggio di denaro.

Codice penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S.1146
Art. 61 <i>(Circostanze aggravanti comuni)</i>	Art. 61 <i>(Circostanze aggravanti comuni)</i>
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:	<i>Identico</i>
1. L'aver agito per motivi abietti o futili;	<i>Identico</i>
2. L'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;	<i>Identico</i>
3. L'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;	<i>Identico</i>
4. L'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;	<i>Identico</i>
5. L'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;	<i>Identico</i>
6. L'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;	<i>Identico</i>
7. L'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;	<i>Identico</i>
8. L'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;	<i>Identico</i>
9. L'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un	<i>Identico</i>

Codice penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S.1146
pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;	
10. L'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;	<i>Identico</i>
11. L'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.	<i>Identico</i>
11-bis. L'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.	<i>Identico</i>
11-ter. L'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.	<i>Identico</i>
11-quater. L'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.	<i>Identico</i>
11-quinquies. L'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.	<i>Identico</i>
11-sexies. L'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o	<i>Identico</i>

Codice penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S.1146
semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.	
11- <i>septies</i> . L'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.	<i>Identico</i>
11- <i>octies</i> . L'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.	<i>Identico</i>
11- <i>novies</i> . L'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.	<i>Identico</i>
	11-<i>decies</i>. L'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.
Art. 294 <i>(Attentati contro i diritti politici del cittadino)</i>	Art. 294 <i>(Attentati contro i diritti politici del cittadino)</i>
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso	<i>Identico</i>

Codice penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S.1146
difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.	
	La pena è aumentata se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale
Art. 494 <i>(Sostituzione di persona)</i>	Art. 494 <i>(Sostituzione di persona)</i>
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.	<i>Identico</i>
	La pena è della reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
Art. 501 <i>(Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio)</i>	Art. 501 <i>(Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio)</i>
Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.	<i>Identico</i>
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.	<i>Identico</i>
Le pene sono raddoppiate:	<i>Identico</i>

Codice penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S.1146
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;	<i>Identico</i>
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.	<i>Identico</i>
	2-bis) se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale
	Art. 612-quater <i>(Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale)</i>
	Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
	Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.
Art. 640 <i>(Truffa)</i>	Art. 640 <i>(Truffa)</i>
Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.	<i>Identico</i>

Codice penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S.1146
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:	<i>Identico</i>
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;	<i>Identico</i>
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;	<i>Identico</i>
2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).	<i>Identico</i>
	2-ter. se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente	<i>Identico</i>
Art. 640-ter (<i>Frode informatica</i>)	Art. 640-ter (<i>Frode informatica</i>)
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.	<i>Identico</i>
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del	<i>Identico</i>

Codice penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S.1146
secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.	
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.	La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale o con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età	<i>Identico</i>
Art. 648-bis. (Riciclaggio)	Art. 648-bis. (Riciclaggio)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.	<i>Identico</i>
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.	<i>Identico</i>

Codice penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S.1146
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.	La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.	<i>Identico</i>
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648	<i>Identico</i>
Art. 648-ter. <i>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</i>	Art. 648-ter. <i>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</i>
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.	<i>Identico</i>
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.	<i>Identico</i>
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.	La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.	<i>Identico</i>

Codice penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S.1146
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	<i>Identico</i>
Art. 648-ter.1. (Autoriciclaggio)	Art. 648-ter.1. (Autoriciclaggio)
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	<i>Identico</i>
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.	<i>Identico</i>
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.	<i>Identico</i>
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.	<i>Identico</i>
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.	<i>Identico</i>
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività	La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività

Codice penale	
Testo vigente	Testo come modificato dall'A.S.1146
bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.	professionale ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.	<i>Identico</i>
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	<i>Identico</i>

Articolo 25, commi da 2 a 4
(Modifiche alla disciplina dei reati di aggio, plagio e manipolazione del mercato)

I **commi da 2 a 4** dell'**articolo 25** oltre ad introdurre specifiche **circostanze aggravanti** per i reati di aggio e di manipolazione del mercato quando i fatti sono commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, sanzionano anche alle condotte di plagio commesse attraverso **sistemi di intelligenza artificiale**.

Il **comma 2** modifica l'articolo 2637, primo comma, del codice civile, che disciplina il **reato di aggio** (punito con la reclusione da uno a cinque anni) prevedendo un aggravamento di pena (la reclusione da due a sette anni) quando il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Codice civile	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.S.1146
Art. 2637 <i>(Aggio)</i>	Art. 2637 <i>(Aggio)</i>
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni .	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Il **comma 3** dell'articolo 25 interviene sulla disciplina del **plagio artistico** dettata dall'articolo 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'articolo 171 definisce il plagio artistico come la appropriazione, intesa come riproduzione, in tutto o in parte di un'opera creativa altrui senza averne diritto, punendo tali condotte con la pena della multa da 51 a 2.065 euro.

Il disegno di legge estende la punibilità anche alla riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater (che disciplinano riproduzioni ed estrazioni di testi e dati) anche attraverso **sistemi di intelligenza artificiale**.

Legge 22 aprile 1941, n.633	
<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.S. 1146
Art. 171	Art. 171
Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:	<i>Identico</i>
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;	<i>a) Identica</i>
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;	<i>a-bis) Identica</i>
	a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;	<i>b) Identica</i>

Legge 22 aprile 1941, n.633	
<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.S. 1146
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;	<i>c) Identica</i>
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;	<i>d) Identica</i>
[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;]	
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.	<i>f) Identica</i>
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.	<i>Identico</i>
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.	<i>Identico</i>
La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività	<i>Identico</i>

Legge 22 aprile 1941, n.633	
<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.S. 1146
di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).	

Il comma 4, modificando l'articolo 185 TUIF, introduce un aggravamento di pena (fino a un terzo) per le condotte di **manipolazione del mercato** perpetrate mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Occorre rammentare che l'articolo 185 TUIF punisce con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

D.Lgs. 24/02/1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.S. 1146
Art. 185 <i>Manipolazione del mercato</i>	Art. 185 <i>Manipolazione del mercato</i>
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.	1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Se i fatti sono commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la pena è aumentata.
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.	<i>1-bis) Identico</i>
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto	<i>2) Identico</i>

D.Lgs. 24/02/1998, n. 58	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'A.S. 1146
conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.	
[2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.]	
[2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:	
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);	
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;	
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).]	

Articolo 26
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 26 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si stabilisce che dall'attuazione del presente provvedimento, ad eccezione dell'**articolo 19** concernente "Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" (v. relativa scheda) non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.